

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 49 del 07-12-2022

Supplemento n. 190

mercoledì, 07 dicembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
 SEZIONE I	 12
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	13
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 24 novembre 2022, n. 23215 - certificato il 25 novembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento del Rio Torto - BV2852 con nuova condotta fognaria in pressione, staffata lato valle alla struttura del ponte stradale di via dei Baronti al confine fra i Comuni di Uzzano (PT) e Buggiano (PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945A (SIDIT: pratica 2253/2022 - procedimento 3503/2022).	13
DECRETO 24 novembre 2022, n. 23218 - certificato il 25 novembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. CHIESINA MONTALESE, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 34973. - Procedimento SIDIT n° 3777/2021.	21
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 24 novembre 2022, n. 23235 - certificato il 25 novembre 2022 Pratica SiDIT n. 632/2022 (Proced. n. 5487/2022) - Concessione di area demaniale di mq 64.612, per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR).	25
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	

DECRETO 24 novembre 2022, n. 23255 - certificato il 25 novembre 2022
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-
sione per l'attraversamento in subalveo del Torrente Cessana -
BV2810 con una nuova condotta fognaria in pressione posta in
opera mediante trivellazione orizzontale controllata, tra la via
XXIV Maggio e il depuratore di Bellavista in Comune di Bug-
giano (PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori
di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e linvio dei relativi
reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica
3945C (SIDIT: pratica 2255/2022 - procedimento 3505/2022).

33

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 24 novembre 2022, n. 23259 - certificato il 25 novembre 2022
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 3314 -
Pratica SIDIT 4516/2022. Concessione idraulica per il mante-
nimento della tombatura del corso d'acqua identificato nel reti-
colo idrografico con il Cod. BV 4700, finalizzata alla definizione
della realizzazione di parcheggio ad uso pubblico a supporto del
Centro Sanitario Assistenziale in via Turati in Loc. Arena Me-
tato nel Comune di San Giuliano Terme (PI).

41

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Centrale

DECRETO 24 novembre 2022, n. 23265 - certificato il 25 novembre 2022
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-
sione per la posa di una nuova condotta fognaria in pressione
in attraversamento del tratto tombato del Fosso del Busone
- BV2866 e in parallelismo allo stesso fosso - tratto BV2741,
in sinistra idrografica, lungo la via XXIV Maggio in Comu-
ne di Buggiano (PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei
depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e linvio
dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversa-
gna. Pratica 3945B (SIDIT: pratica 2254/2022 - procedimento
3504/2022).

47

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 24 novembre 2022, n. 23268 - certificato il 25 novembre 2022
Pratica SiDIT n°4074 - 5809 del 2022. Concessione per la ri-
mozione del gasdotto esistente e la sua sostituzione, con lat-
traversamento in sub alveo del Fosso di Quercia (TS45599), in
località Pod. Galichino, nel Comune di Radicofani (SI) - cod.
loc. 2399 O.I. - Concessionario: Centria S.r.l.

55

DECRETO 24 novembre 2022, n. 23269 - certificato il 25 novembre 2022 Pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex 25066/2014). Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22983 del 28/12/2021, per la derivazione di acqua pubblica superficiale, per uso agricolo e privato, dal fiume Orcia, in località Pod. Poggio Antonio - frazione di Montenero, nel comune di Castel del Piano (GR). 	65
DECRETO 25 novembre 2022, n. 23347 - certificato il 28 novembre 2022 T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo Concessione di derivazione di acqua da un pozzo, in località Pian di Rocca nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), individuato catastalmente al Foglio 80 particella 879, per uso agricolo - Pratica SIDIT 110056/20 (ex D10108). 	69
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 25 novembre 2022, n. 23349 - certificato il 28 novembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di linea MT mediante T.O.C. con attraversamento in subalveo al fosso di Brusigliano, in Via Bonellina, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4025 (pratica SIDIT n. 2533/2022). 	73
DECRETO 25 novembre 2022, n. 23350 - certificato il 28 novembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per utilizzazione di area del demanio idrico in prospicienza del torrente Limentra di Treppio per posa di n. 2 linee elettriche interrato, di cui una MT e una BT, con rimozione di linea aerea MT, in località Lentula, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT). Pratica 4077 (pratica SIDIT n. 3674/2022). 	81
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 25 novembre 2022, n. 23372 - certificato il 28 novembre 2022 Pratica SIDIT n. 376/2022 (codice locale 3768). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Riparbella (PI). Immobiliare La Casa s.a.s. 	89
DECRETO 28 novembre 2022, n. 23389 - certificato il 28 novembre 2022 Pratica SIDIT 620/2022 (codice locale n. 3440). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU). TORE di Panattoni Angelo & C. Sas. 	94
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23409 - certificato il 29 novembre 2022
R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016.
Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/B, (pratica SIDIT n. 4531/2022, procedimento SIDIT n. 6379/2022).

. 97

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23410 - certificato il 29 novembre 2022
R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016.
Concessione per la sostituzione di condotta idrica con attraversamento staffato sul lato di valle del ponte sul torrente Brana (MV22980) in via dei Macelli nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3173, (pratica SIDIT n. 4617/2022, procedimento SIDIT n. 6480/2022).

. 106

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23411 - certificato il 29 novembre 2022
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento del fosso detto della Forraccia, del fosso di Casa Andreani, del fosso del Faldo e del corso d'acqua MV7883, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT). Pratica 3694 (pratica SIDIT n. 4684/2022).

. 114

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DECRETO 29 novembre 2022, n. 23442 - certificato il 29 novembre 2022
R.D. 1775/33 - Domanda di Variante sostanziale a Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI) - Pratica n. 1677 SIDIT 3988/2022.

. 122

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Centrale

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23444 - certificato il 29 novembre 2022
R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile a scopo agricolo sul fosso del Bollacchione, in località Canapale nel Comune di Pistoia (PT), Pratica n. 3934. (SIDIT Pratica: 4167/2022, Procedimento: 5934/2022).

. 127

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23451

R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi dacqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/D, (pratica SIDIT n. 4546/2022, procedimento SIDIT n. 6397/2022).

. 136

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 29 novembre 2022, n. 23457 - certificato il 29 novembre 2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), località Isole - N.C.T. foglio n. 68 particella n. 110 - Pratica SIDIT 4202-2016 - Loc. 2165 - Procedimento n. 1156/2022.

. 145

DECRETO 29 novembre 2022, n. 23458 - certificato il 29 novembre 2022

RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Cappella, in loc. Loc_ Case Sparse 26 - Sr 222 via Chiantigiana del Comune di Greve in Chianti per l'esecuzione di 9820 - Sostituzione di condotta per allacciamento in Multistrato DN in attraversamento del corso d'acqua. Pratica SiDIT 4540/2021.

. 149

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23461 - certificato il 29 novembre 2022

Pratica SIDIT n. 68325/2020 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI). Richiedente: "Canaletto S.r.l.".

. 155

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23463 - certificato il 29 novembre 2022

R.D. nr. 1775/33 - conclusione con esito negativo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'ex art. 14 legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, pratica Sidit n. 408757/2020 C.L. n. DC 183/30-1.

. 161

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 28 novembre 2022, n. 23464 - certificato il 29 novembre 2022 R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/ A, (pratica SIDIT n. 4511/2022, procedimento SIDIT n. 6352/2022).	173
DECRETO 28 novembre 2022, n. 23465 - certificato il 29 novembre 2022 R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/C, (pratica SIDIT n. 4542/2022, procedimento SIDIT n. 6393/2022).	182
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 novembre 2022, n. 23477 - certificato il 29 novembre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Tevere, in loc. Dagnano del Comune di Pieve Santo Stefano per l'esecuzione di attraversamento in subalveo per posa di nuovo elettrodotto con cavi interrati a 15 kV MT e demolizione linea aerea esistente. Pratica SiDIT 3532/2022.	191
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 25 novembre 2022, n. 23501 - certificato il 30 novembre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 583 - SIDIT n. 1056/2020. Rinnovo Concessione idraulica per scadenza termini inizio lavori, per i lavori di attraversamento con condotta staffata al Ponte Francesconi sul Rio Frigido, in località La Zecca nel Comune di Massa.	197
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 29 novembre 2022, n. 23509 - certificato il 30 novembre 2022 R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica 3169/E, (pratica SIDIT n. 4549/2022, procedimento SIDIT n. 6400/2022).	200
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	

DECRETO 29 novembre 2022, n. 23518 - certificato il 30 novembre 2022 Pratica SIDIT n.113835/2020 (ex 26432/2018 D9298) - POZZO 1 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1739 del 15/05/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano (GR), in Loc. Marsiliana - ad uso agricolo. 	209
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 29 novembre 2022, n. 23519 - certificato il 30 novembre 2022 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit 3897/2022. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC43631 e del corso d'acqua TC43630 in via S. Piero e via Meucci nel Comune di Bientina (PI). (AUT_2584132). Richiedente: E-distribuzione S.p.A. 	213
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 novembre 2022, n. 23526 - certificato il 30 novembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Rettifica Decreto n. 22905 del 22/11/2022. Pratica SiDIT 2724/2022. 	223
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 29 novembre 2022, n. 23582 - certificato il 30 novembre 2022 L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. Pratica Sidit 3751/2022 Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento aereo con elettrodotto MT 15 Kv dei corsi d'acqua Torrente Chiecina e Rio Chicinella in loc. Sorgente Tesorino nel Comune di Montopoli Val d'Arno e del Torrente Chiecina in loc. Vallicelle nel Comune di Palaia e San Miniato (PI). (rif. AUT. 2350692/AC).Richiedente: E-distribuzione S.p.A. 	225
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 novembre 2022, n. 23586 - certificato il 30 novembre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Berigno del Rotone, in loc. Rotone del Comune di Sinalunga per la realizzazione di un guado. Pratica SiDIT 2906/2022. 	235
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 30 novembre 2022, n. 23660 - certificato il 1 dicembre 2022
R.D. nr. 1775/33 - Concessione per lo sfruttamento di acqua
sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Fantiscritti - cava
Fossalunga (n. 71), ad uso produzione di beni e servizi (prat.
SIDIT n. 189466/2020 C.L. n. PC 1481/23-272).

. 241

DECRETO 30 novembre 2022, n. 23662 - certificato il 1 dicembre 2022
R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.37/1994 - Pratica idraulica
n. 3517 Pratica SIDIT n. 4595/2022. Concessione di un'area
appartenente al demanio idrico del Fiume Serchio, con conte-
stuale rilascio di autorizzazione idraulica, per la realizzazione di
un guado temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamen-
to Fiume Serchio (TN25748), in località "Colle Aginaia", tra i
Comuni di Barga (LU) e Galliciano (LU), a servizio di impianti
produttivi, situati nella frazione di Ponte all'Ania nel comune
di Barga (LU).

. 246

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Centrale

DECRETO 30 novembre 2022, n. 23663 - certificato il 1 dicembre 2022
R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Subentro nella titolarità della
concessione n. 653P, per l'occupazione di area demaniale tra-
mite la demolizione di vecchi fabbricati e ripulitura del corso
d'acqua per la realizzazione di opere di urbanizzazione, del rio
di Buti in località Gamberaio, Comune di Buggiano - SIDIT_
Pratica: 4748/2022_Procedimento: 6623/2022.

. 256

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 29 novembre 2022, n. 23667 - certificato il 1 dicembre 2022
Pratica SIDIT n.1801/18 - Proc. 1776/22. T.U. 11/12/1933 n.
1775 - Rinnovo con variante non sostanziale della concessione
di derivazione di acqua pubblica dal Canale Allacciante Salica
Ombrone in località Strada dei Laghi - Roselle nel Comune di
Grosseto, per uso agricolo.

. 265

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 30 novembre 2022, n. 23669 - certificato il 1 dicembre 2022
R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.
3170 - Pratica SIDIT n. 4781/2022. Concessione per attraver-
samento, per la posa in opera di nuovo elettrodotto staffato, in
due punti del Fosso del Pollino TN34409 e del Condotto Pub-
blico in loc. Saltocchio nel Comune di Lucca e Capannori (LU).

. 270

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore

DECRETO 29 novembre 2022, n. 23670 - certificato il 1 dicembre 2022 L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904. Pratica Sidit 3912/2022. Con- cessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale auto- rizzazione idraulica per attraversamento aereo dei corsi d'acqua identificati nel reticolo idrografico regionale ex L.R. 79/2012 con i codici TC3958, BOTRO MANDORLAIA TC4028, BO- TRO SCORNELLINO TC4026, TC4168 con linea elettrica MT 0,4 kV, in loc. Saline nel Comune di Volterra (PI). (AUT 2589484). Richiedente: EDISTRIBUZIONE S.p.A.	278
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 novembre 2022, n. 23671 - certificato il 1 dicembre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2577096 - Conces- sione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vingoncello AV31580 - fosso AV31581, fosso AV31593, in loc. La Nave nel Comune di Castiglion Fiorentino per l'ese- cuzione di 12515 elettrodotto a BT. Pratica SiDIT 3973/2022.	288
DECRETO 30 novembre 2022, n. 23686 - certificato il 1 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area dema- niale del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Galluzzo nel Comune di Firenze per attraversamento con canaletta FR 140x140. Pratica SiDIT 3702/2022.	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 30 novembre 2022, n. 23687 - certificato il 1 dicembre 2022 Pratica Sidit n. 57516/2022 (codice locale n. 2399) R.D. n. 1775 11/12/1933. Concessione di derivazione di acque pubbli- che sotterranee in Comune di San Miniato (PI).	300
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 30 novembre 2022, n. 23703 - certificato il 1 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica Idraulica n°3538, pratica Sidit n°4190/2022. Concessione idraulica di un'area demaniale sul fiume Serchio (codiceTN23840), nel comune di Galliciano (LU), per realizzare un guado temporaneo.	305
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 30 novembre 2022, n. 23713 - certificato il 1 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area dema- niale per scarico acque reflue industriali nel corso d'acqua deno- minato Torrente Astrone, in Località Astrone, S.P. 19 Chianciano- Sarteano, nel Comune di Chianciano Terme (SI)- Pratica SiDIT 10241/2019.	311

DECRETO 30 novembre 2022, n. 23714 - certificato il 1 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Montepulciano (Si), Località Cer- vognano, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Siena con Provvedimento Dirigenziale n. 141 del 06/02/2007. Ap- provazione del Disciplinare di concessione. Pratica SIDIT n. 840/2016 (codice locale: RIN001_PC0000956SI).	317
DECRETO 30 novembre 2022, n. 23715 - certificato il 1 dicembre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche super- ficiali per uso AGRICOLO - derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO BORRATINO mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DEL MATTIO- LI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di BAGNO A RIPOLI, al fine di alimenta- re nei mesi invernali l'invaso denominato Lago Mattioli Pratica SIDIT n. 4333/22 Proc. 6138/22 (Interna n. 978).	322
DECRETO 30 novembre 2022, n. 23719 - certificato il 1 dicembre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area de- maniale del Fiume Arno, loc. Ponte Vespucci in Comune di Firenze con l'opera n. 12029 occupazione area per opere prov- visionali e cantierizzazione. Pratica SiDIT 86546/2020.	326
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 1 dicembre 2022, n. 23734 - certificato il 1 dicembre 2022 R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3291, pratica Sidit n. 508/2022. Concessione idraulica di aree demaniale di pertinenza dei corsi d'acqua identificati con i co- dici BV 6235 e BV 6236 attraversati da un nuovo elettrodotto BT/MT e autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuo- vo elettrodotto MT in percorrenza, nella fascia di rispetto di corso d'acqua identificato con il codice BV 6235, lungo la S.P. Vicarese, in Località Ghezzano, nel Comune di San Giuliano Terme (PI).	332

SEZIONE I



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23215 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento del Rio Torto - BV2852 con nuova condotta fognaria in pressione, staffata lato valle alla struttura del ponte stradale di via dei Baronti al confine fra i Comuni di Uzzano (PT) e Buggiano (PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945A (SIDIT: pratica 2253/2022 - procedimento 3503/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026041

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione del collettore fognario di collegamento dei depuratori di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano, Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e Traversagna nel Comune di Massa e Cozzile al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole – 1° lotto, II stralcio: tratto Uzzano – Traversagna, con attraversamenti del Rio Goricino, Torrente Cessana, Fosso di Santa Maria in Selva, Rio Spinello, Rio Torto, Fosso del Busone, Rio Calderaio e fosso senza nome BV2814, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 121390 del 23/03/2022 e successivamente integrata con prot. n. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico 1647427199232D60KDEF (End to End) in data 17/03/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato il pagamento dell’imposta di bollo per l’emissione dei sette decreti - da A a G - della pratica 3945, per un importo complessivo di Euro 112,00, tramite unico versamento con mod. F24, protocollo telematico P3608155111181022 7049276, in data 18/10/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3945A (SIDIT: pratica 2253/2022 procedimento 3503/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Rio Torto nel tratto censito con ID BV2852, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 121390 del 23/03/2022 e prot. n. 151242 del 11/04/2022, considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati a firma dell'ing. David Fattorini, conservati agli atti dell'ufficio:

- R.1_Relazione difesa_suolo_rev;
- TAV.01 – planimetria inquadramento interferenze reticolo idrografico regione Toscana;
- TAV.02 – particolari attraversamento Rio Torto e Fosso Busone;

CONSIDERATO che:

- il progetto complessivo prevede la costruzione di una dorsale di fognatura nera che collega i depuratori in dismissione (Torricchio, Forone, Bellavista, Pittini e Traversagna) e convoglia le portate che attualmente vi afferiscono in direzione del depuratore intercomunale di Pieve a Nievole;

- il progetto in esame costituisce il secondo stralcio del primo lotto funzionale, che prevede la dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna mediante la posa in opera di un collettore fognario in parte a gravità e in parte in pressione;

- con pratica idraulica 3498 - Decreti Dirigenziali num. 14187, 14190 e 14192 del 13/08/2021, 14522 e 14523 del 23/08/2021 - è già stato autorizzato il primo stralcio del primo lotto funzionale che prevedeva nel tratto di valle la dismissione del depuratore di Traversagna e l'invio dei relativi reflui verso quello di Pieve a Nievole;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento del Rio Torto con nuova condotta fognaria in pressione in acciaio inox AISI 304, DN300 mm staffata lato valle alla struttura del ponte stradale di via dei Baronti al confine fra i Comuni di Uzzano e Buggiano, nonché la prosecuzione del tratto interrato in ghisa sferoidale DN350 mm;

- le concessioni ed autorizzazioni per gli altri attraversamenti e parallelismi presenti nel progetto vengono rilasciate con atti separati (pratiche 3945B, 3945C, 3945D, 3945E, 3945F e 3945G);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- non dovrà essere ridotta in alcun modo la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua, nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovrà accuratamente sigillare la canalizzazione con c.l.s. o con muratura di pietrame e/o laterizio;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del

richiedente;

- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- nei casi in cui l'opera sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle opere;

- trattandosi di lavori eseguiti nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto. Nel caso in cui le opere non fossero ancora terminate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di sette rate mensili per un importo di euro 175,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3945A:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 relativo al versamento delle cauzioni dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 175,00, con bonifico TRN EA22102052404024481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 1.225,00 relativo al versamento dei canoni anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 87,50 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell'imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, della concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento del Rio Torto BV2852 con condotta fognaria in pressione staffata al ponte stradale di via dei Baronti al confine fra i Comuni di Uzzano (PT) e Buggiano (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23218 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. CHIESINA MONTALESE, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 34973. - Procedimento SIDIT n° 3777/2021.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026227

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 20/08/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 332743 il richiedente VIVAI PIANTE RAMPICANTI CIONI CATERINA ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. CHIESINA MONTALESE, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 208 particella n. 701, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,12 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 80,40, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente VIVAI PIANTE RAMPICANTI CIONI CATERINA ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a VIVAI PIANTE RAMPICANTI CIONI CATERINA meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. CHIESINA MONTALESE, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 208 particella n. 701 per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,12 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 13,40;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A 34973_Disciplinare
7405ffa900eb0e94d9a1eb7cec070b6a50699717b4de895de072ae298eddfd92

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23235 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 632/2022 (Proced. n. 5487/2022) - Concessione di area demaniale di mq 64.612, per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026091

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l’allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla sig.ra Angelini Sara, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0483109 del 14/12/2021, per il rilascio della concessione di area demaniale per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3) di mq. 64.612, lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle, censita al Catasto Terreni del comune di Campagnatico (GR) al foglio n. 118;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il contributo istruttorio del Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud, acquisito agli atti del Settore con prot. n. 0067605 del 21/02/2022, il quale non rileva motivi ostativi alle attività di manutenzione del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254);

VISTO il decreto n. 4561 del 15/03/2022 col quale è stato approvato l'avviso, e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento, per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq. 64.612 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR), per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3);

CONSIDERATO che il suddetto avviso ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURT in data 30/03/2022, sul sito web della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune di Campagnatico, nonché sui relativi siti web istituzionali;

VISTA l'istanza di concessione in concorrenza presentata dal sig. Zuffi Rossano, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0168368 del 26/04/2022, e la relativa offerta economica pervenuta in busta chiusa, acquisita agli atti con raccomandata n. 61860737214-3 del 22/04/2022 e registrata al protocollo con n. 351364 del 15/09/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento, in data 18/05/2022 è stato dato pubblico avviso sul BURT del ricevimento della suddetta domanda in concorrenza;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0195615 del 12/05/2022 è stato richiesto al primo istante, sig.ra Angelini Sara, di integrare la domanda con l'offerta economica relativa al canone ed eventualmente con la proposta tecnica, con le modalità specificate nell'avviso approvato con decreto n. 4561 del 15/03/2022;

DATO ATTO che, a seguito della nota suddetta, la sig.ra Angelini Sara ha presentato un'offerta economica acquisita agli atti con prot. n. 0218663 del 26/05/2022;

VISTO il decreto n. 15669 del 05/08/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice ed è stata fissata la data della prima riunione della Commissione, in seduta pubblica, per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

PRESO ATTO che in data 12/09/2022 presso la sede del Genio Civile Toscana Sud, in seconda seduta pubblica, di cui è stata data comunicazione sul sito web della Regione Toscana in data 29/08/2022, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dalla sig.ra Angelini Sara e dal sig. Zuffi Rossano e si è provveduto all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate (preso atto che non sussistono priorità per l'assegnazione), come da verbale della seduta conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0347851 del 13/09/2022 è stato comunicato ad entrambi i soggetti interessati il punteggio attribuito alle relative offerte tecniche presentate e l'assegnazione al sig. Zuffi Rossano, avendo il medesimo ottenuto un punteggio più alto;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al soggetto risultato assegnatario con prot. n. 0376668 del 04/10/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento nonché tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati, fatta salva l'attività oggetto della concessione, nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente, nonché ad adempiere alle ulteriori prescrizioni che la stessa riterrà di impartire al Concessionario, e che, in caso contrario, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per la concessione dell'area di mq 64.612 per taglio di vegetazione arborea e arbustiva, oggetto del presente atto, ammonta ad € 3.000,00, come da proposta economica pervenuta e risultante dagli atti della procedura di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, la presente concessione demaniale può essere rilasciata per la durata di dodici mesi continuativi a partire dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto. Il Concessionario dovrà comunicare al Settore Genio Civile Toscana Sud, a mezzo PEC, la data di inizio lavori, prima di iniziare il taglio;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto assegnatario, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone di € 3.000,00 unitamente agli oneri istruttori, pari ad € 75,00;
- ha assolto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, nell'importo del 50% del canone, pari ad € 1.500,00;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o PostePay SPA del 13/10/2022);

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area oggetto della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

VISTO l'allegato disciplinare di concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 21/11/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1) di rilasciare al sig. Zuffi Rossano, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), la concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 64.612 per uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR) – censita al Catasto Terreni del comune di Campagnatico (GR) al foglio n. 118 –, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato "B"), per la durata di dodici mesi continuativi a partire dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori, in ogni caso ricompresi nel triennio decorrente dalla data del presente decreto;

- 2) di autorizzare l'esecuzione del taglio di vegetazione arborea e arbustiva in alveo dei tratti dei corsi d'acqua sopra citati, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e come rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 3) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 21/11/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 4) di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
- 5) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere per le procedure di propria competenza;
- 10) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario, domiciliato presso il Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

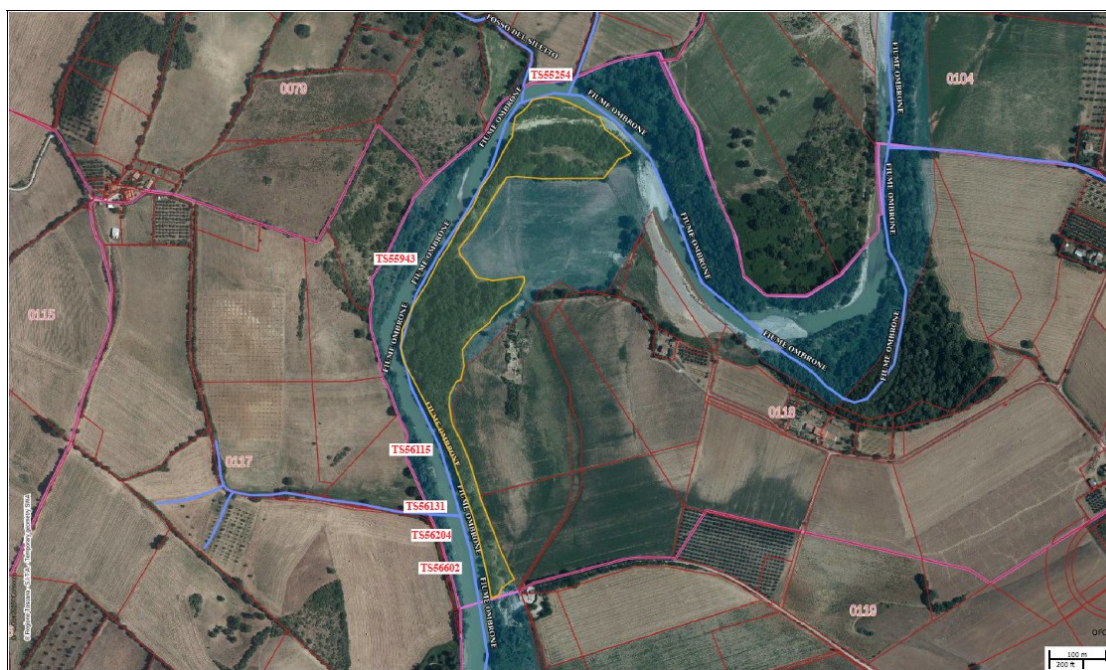
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>Disciplinare - contenente dati personali</i> <i>ac2d50eb6fb48a5d970ef4c1acaaa8db07c98acc524fc6360ccd4c3299137a90</i>
<i>B</i>	<i>Cartografia</i> <i>a4fb3e6682becf44defe634036d1e1059ba83f54694d2ee34898ce04ebb719bb</i>

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 632/2022 (Proced. n. 5487/2022) - Concessione di area demaniale di mq 64.612, per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip. 8.3), lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR).



**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23255 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'attraversamento in subalveo del Torrente Cessana - BV2810 con una nuova condotta fognaria in pressione posta in opera mediante trivellazione orizzontale controllata, tra la via XXIV Maggio e il depuratore di Bellavista in Comune di Buggiano (PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945C (SIDIT: pratica 2255/2022 - procedimento 3505/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026045

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione del collettore fognario di collegamento dei depuratori di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano, Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e Traversagna nel Comune di Massa e Cozzile al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole – 1° lotto, II stralcio: tratto Uzzano – Traversagna, con attraversamenti del Rio Goricino, Torrente Cessana, Fosso di Santa Maria in Selva, Rio Spinello, Rio Torto, Fosso del Busone, Rio Calderaio e fosso senza nome BV2814, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 121390 del 23/03/2022 e successivamente integrata con prot. n. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico 1647427199232D60KDEF (End to End) in data 17/03/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato il pagamento dell’imposta di bollo per l’emissione dei sette decreti - da A a G - della pratica 3945, per un importo complessivo di Euro 112,00, tramite unico versamento con mod. F24, protocollo telematico P3608155111181022 7049276, in data 18/10/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3945C (SIDIT: pratica 2255/2022 , procedimento 3505/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Torrente Cessana nel tratto censito con ID BV2810, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 121390 del 23/03/2022 e prot. n. 151242 del 11/04/2022 considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma dell'ing. David Fattorini:

- R.1 - relazione tecnica;
- TAV.01 – planimetria inquadramento interferenze reticolo idrografico regione Toscana;
- TAV.03 – particolari attraversamento Torrente Cessana al Dep. Bellavista;

CONSIDERATO che:

- il progetto complessivo prevede la costruzione di una dorsale di fognatura nera che collega i depuratori in dismissione (Torricchio, Forone, Bellavista, Pittini e Traversagna) e convoglia le portate che attualmente vi afferiscono in direzione del depuratore intercomunale di Pieve a Nievole;

- il progetto in esame costituisce il secondo stralcio del primo lotto funzionale, che prevede la dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna mediante la posa in opera di un collettore fognario in parte a gravità e in parte in pressione;

- con pratica idraulica 3498 - Decreti Dirigenziali num. 14187, 14190 e 14192 del 13/08/2021, 14522 e 14523 del 23/08/2021 - è già stato autorizzato il primo stralcio del primo lotto funzionale che prevedeva nel tratto di valle la dismissione del depuratore di Traversagna e l'invio dei relativi reflui verso quello di Pieve a Nievole;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento in subalveo del Torrente Cessana con una nuova condotta fognaria in pressione in PEAD PN16 Ø 400 mm, posta in opera mediante tecnica "no dig" con trivellazione orizzontale controllata, tra la via XXIV Maggio e il depuratore di Bellavista in Comune di Buggiano(PT);

- le concessioni ed autorizzazioni per gli altri attraversamenti e parallelismi presenti nel progetto vengono rilasciate con atti separati (pratiche 3945A, 3945B, 3945D, 3945E, 3945F e 3945G);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione in subalveo non dovrà interferire con la dinamica del corso d'acqua e dovrà attraversarlo mantenendo un franco di almeno 2,50 m tra il cervello della tubazione e la quota più bassa del fondo alveo;

- il pozzo di ingresso della toc per l'attraversamento in subalveo dovrà essere collocato al di fuori della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- trattandosi di lavori eseguiti nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto. Nel caso in cui le opere non fossero ancora terminate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di sette rate mensili per un importo di euro 175,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3945C:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 relativo al versamento delle cauzioni dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 175,00, con bonifico TRN EA22102052404024481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 1.225,00 relativo al versamento dei canoni anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 87,50 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell'imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, della concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento in subalveo del Torrente Cessana con condotta fognaria in pressione posta in opera mediante tecnica no dig fra la via XXIV Maggio e il depuratore di Bellavista nel Comune di Buggiano (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23259 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 3314 - Pratica SIDIT 4516/2022. Concessione idraulica per il mantenimento della tombatura del corso d'acqua identificato nel reticolo idrografico con il Cod. BV 4700, finalizzata alla definizione della realizzazione di parcheggio ad uso pubblico a supporto del Centro Sanitario Assistenziale in via Turati in Loc. Arena Metato nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD025979

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica, presentata dal Comune di San Giuliano Terme (PI) con sede legale in via Giovanni Battista Niccolini (PI), Partita IVA 00479290504, per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua identificato nel reticolo idrografico con il Cod. BV 4700 relativa al mantenimento della tombatura del corso d’acqua di cui sopra finalizzata alla definizione della realizzazione di parcheggio ad uso pubblico a supporto del Centro Sanitario Assistenziale in via Turati in Loc. Arena Metato nel Comune di San Giuliano Terme (PI)- individuata al NCEU sul Foglio 19 nei pressi dei mappali 1068 e 1069 del Comune di San Giuliano Terme (PI) , recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 246641 del 16/06/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell’ Ing. Dario Bessi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2019:

- Relazione tecnica con verifica idraulica, estratti cartografici, documentazione fotografica;
- Estratto catastale;

Documentazione integrativa pervenuta con nota n. Prot. 332988 del 31/08/2022:

- Nota tecnica con chiarimenti verifica idraulica;
- TAV 10 Planimetria e Sezione Stato di fatto;
- Dichiarazione Tecnica di compatibilità idraulica art. 3 c. 5 lett. a), b), c), d), e) della L.R. 41/2018;

Documentazione integrativa pervenuta con nota n. Prot. 369765 del 29/09/2022:

- Relazione Tecnica sostitutiva con verifica idraulica, estratti cartografici, doc. fotografica con Dichiarazione Tecnica di compatibilità idraulica L.R. 41/2018;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3314 – Pratica SIDIT n. 4516/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30

- giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 3.4 – Tombature pubblica utilità), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per lunghezze pari o inferiori a m. 100,00 (più 1,8 €/m. parte lineare eccedente), e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2022 pari a € 202,88 (euro duecentodue/88);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. n. 0377836 del 04/10/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 202,88 (euro duecentodue/88) quale canone demaniale anno 2022, il versamento di € 101,44 (euro centouno/44) per imposta regionale anno 2022, il versamento di € 102,45 (euro centodue/45) per imposta regionale anno 2021 più quota interessi, il versamento di € 1.020,65 (euro milleventi/65) per le indennità di occupazione pregresse risalenti agli anni 2017-2021 compreso quota interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto, in data 18/10/2022 mediante mandati n. 4756, n. 4757, n. 4758 e n. 4759, ad effettuare il versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana, rispettivamente di:

- € 102,45 (euro centodue/45) per imposta regionale anno 2021 più quota interessi;
- € 1.020,65 (euro milleventi/65) per le indennità di occupazione pregresse risalenti agli anni 2017-2021 compreso quota interessi;

- € 101,44 (euro centouno/44) per imposta regionale anno 2022;
- € 202,88 (euro duecentodue/88) quale canone demaniale anno 2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del Comune di San Giuliano Terme (PI) con sede legale in via Giovanni Battista Niccolini (PI), Partita IVA 00479290504, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua identificato nel reticolo idrografico con il Cod. BV 4700 relativa al mantenimento della tombatura del corso d'acqua di cui sopra finalizzata alla definizione della realizzazione di parcheggio ad uso pubblico a supporto del Centro Sanitario Assistenziale in via Turati in Loc. Arena Metato nel Comune di San Giuliano Terme (PI) individuata al NCEU sul Foglio 19 nei pressi dei mappali 1068 e 1069 del Comune di San Giuliano Terme (PI) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3314 – Pratica SIDIT n. 4516/2022;
2. DI DISPORRE che la manutenzione dell'opera sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per la tombatura di pubblica utilità, pari a € 202,88 (euro duecentodue/88), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento autorizzatorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
7. DI INVIARE il presente atto tramite pec al Comune richiedente e al Tecnico incaricato, Ing. Dario Bessi;
8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23265 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per la posa di una nuova condotta fognaria in pressione in attraversamento del tratto tombato del Fosso del Busone - BV2866 e in parallelismo allo stesso fosso - tratto BV2741, in sinistra idrografica, lungo la via XXIV Maggio in Comune di Buggiano (PT), nell'ambito dei lavori di dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna. Pratica 3945B (SIDIT: pratica 2254/2022 - procedimento 3504/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026042

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, a firma del legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, avente ad oggetto la realizzazione del collettore fognario di collegamento dei depuratori di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano, Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e Traversagna nel Comune di Massa e Cozzile al depuratore intercomunale di Pieve a Nievole – 1° lotto, II stralcio: tratto Uzzano – Traversagna, con attraversamenti del Rio Goricino, Torrente Cessana, Fosso di Santa Maria in Selva, Rio Spinello, Rio Torto, Fosso del Busone, Rio Calderaio e fosso senza nome BV2814, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 121390 del 23/03/2022 e successivamente integrata con prot. n. 151242 del 11/04/2022 e prot. 222431 del 30/05/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 116,00 con bonifico 1647427199232D60KDEF (End to End) in data 17/03/2022 di cui Euro 100,00 per oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato il pagamento dell’imposta di bollo per l’emissione dei sette decreti - da A a G - della pratica 3945, per un importo complessivo di Euro 112,00, tramite unico versamento con mod. F24, protocollo telematico P3608155111181022 7049276, in data 18/10/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3945B (SIDIT: pratica 2254/2022, procedimento 3504/2022);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Fosso del Busone nei tratti censiti con ID BV2866 e ID BV2741, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC prot. n. 121390 del 23/03/2022 e prot. 151242 del 11/04/2022, considerato che ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati a firma dell'ing. David Fattorini, conservati agli atti dell'ufficio:

- R.1_Relazione difesa_suolo_rev;
- TAV.01 - planimetria inquadramento interferenze reticolo idrografico Regione Toscana;
- TAV.02 – Particolari attraversamento Rio Torto e Fosso Busone;

CONSIDERATO che:

- il progetto complessivo prevede la costruzione di una dorsale di fognatura nera che collega i depuratori in dismissione (Torricchio, Forone, Bellavista, Pittini e Traversagna) e convoglia le portate che attualmente vi afferiscono in direzione del depuratore intercomunale di Pieve a Nievole;

- il progetto in esame costituisce il secondo stralcio del primo lotto funzionale, che prevede la dismissione dei depuratori di Torricchio, Forone, Bellavista e Pittini e l'invio dei relativi reflui di competenza fino al depuratore di Traversagna mediante la posa in opera di un collettore fognario in parte a gravità e in parte in pressione;

- con pratica idraulica 3498 - Decreti Dirigenziali num. 14187, 14190 e 14192 del 13/08/2021, 14522 e 14523 del 23/08/2021 - è già stato autorizzato il primo stralcio del primo lotto funzionale che prevedeva nel tratto di valle la dismissione del depuratore di Traversagna e l'invio dei relativi reflui verso quello di Pieve a Nievole;

- con il presente atto si autorizza la posa di una nuova condotta fognaria in pressione in ghisa sferoidale DN 350 mm, posta all'interno di un tubo guaina in pvc del diametro di 400 mm in attraversamento del tratto tombato del Fosso del Busone in Comune di Buggiano, si autorizza altresì la posa della condotta fognaria lungo la via XXIV Maggio in parallelismo allo stesso fosso e interferente con fascia dei dieci metri dal ciglio di sponda in sinistra idrografica;

- che la nuova condotta posata nella carreggiata stradale, mediante tradizionale tecnica di realizzazione di una trincea di scavo di adeguate dimensioni, attraverserà il Fosso del Busone nel tratto intubato con manufatto di cls DN 600 mm in via dei Baronti, poco più a est dell'attraversamento del Rio Torto (autorizzato con pratica 3945A) e proseguirà nella carreggiata stradale di via XXIV Maggio in Comune di Buggiano;

- lo spessore ridotto fra il piano viabile e l'estradosso superiore del tubo in cls DN 600 mm che contiene il fosso non consente adeguato interrimento della condotta e la stessa sarà pertanto rinfiata in calcestruzzo per una lunghezza di tre metri sull'attraversamento di via Baronti;

- le concessioni per gli altri attraversamenti presenti nel progetto vengono rilasciate con atti separati (pratiche 3945A, 3945C, 3945D, 3945E, 3945F e 3945G);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- eseguito l'intervento, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica dello stesso, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui l'opera sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle opere;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danneggiamenti dell'opera dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto. Nel caso in cui le opere non fossero ancora terminate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 300,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 300,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di sette rate mensili per un importo di euro 175,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario, con riferimento alla presente pratica 3945B:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 300,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico TRN EA22102052404022481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 2.100,00 relativo al versamento delle cauzioni dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 175,00, con bonifico TRN EA22102052404024481400099999IT, data valuta 20/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 1.225,00 relativo al versamento dei canoni anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 87,50 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico TRN EA22102052028938481400099999IT, data valuta 21/10/2022 (di importo complessivo pari ad Euro 612,50 relativo al versamento dell'imposta regionale anno 2022 dei 7 decreti - da A a G - della pratica 3945);

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, ad Acque S.p.a., con sede legale in Pisa in via Bellatalla 1, codice fiscale n. 05175700482, legale rappresentante Ing. Roberto Cecchini, di quanto segue:

1.1) concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento su tratto tombato del Fosso del Busone BV2866 con nuova condotta fognaria in pressione, in via dei Baronti in Comune di Buggiano (PT);

1.2) autorizzazione alla posa della tubazione localmente interferente con la fascia dei dieci metri in sinistra idrografica dal Fosso del Busone BV2866 e BV2741, lungo la via XXIV Maggio in Comune di Buggiano (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23268 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n°4074 - 5809 del 2022. Concessione per la rimozione del gasdotto esistente e la sua sostituzione, con l'attraversamento in sub alveo del Fosso di Quercia (TS45599), in località Pod. Galichino, nel Comune di Radicofani (SI) - cod. loc. 2399 O.I. - Concessionario: Centria S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026105

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n.1138 del 15/11/2016 e n.888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l'art.2 della L.R. n. 93/2020 che revoca l'applicazione dell'aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato ai canoni delle annualità 2019 e 2020;

VISTA la L.R. 41/2018 *“Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R *“Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”*;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28"

VISTA l'istanza di concessione presentata da *Centria srl*, con sede legale in via Igino Cocchi, 14 nel Comune di Arezzo – C.F. 02166820510, nella persona del Sig. Riccardo Matteini legale rappresentante, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.407391 del 26/10/2022 a cui è stato attribuito il n. SiDIT n°4074 – 5809 del 2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati :

- Relazione Tecnica;
- Corografia 1:10.000;
- Documentazione Fotografica;
- Tavole Stato Attuale e Stato Progetto;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Franco Ferrara prevede i lavori di rimozione del gasdotto esistente e la sua sostituzione, con l'attraversamento in sub alveo del Fosso di Quercia (TS45599), in località Pod. Galichino, nel Comune di Radicofani (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua Fosso di Quercia (TS45599), è riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in oggetto sussistono i presupposti di cui all'art.40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, viene

individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 413291 del 28/10/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ **PRESCRIZIONI TECNICHE**

- l'obbligo della rimozione del vecchio gasdotto, dove si dovrà prevedere anche il ripristino delle aree sottoposte a questo genere di intervento, con particolare attenzione nelle aree attive e nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature;
- gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:

- Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 “*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano.*”
- L.R. 39/2000 “*Legge forestale della Toscana*” e ss.mm.ii;
- L.R. 30/2015 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*”;
- D.P.G.R. 48/R/2003 “*Regolamento Forestale*”;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi d’opera;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere, qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero cedimenti o distaccamenti, delle strutture realizzate, o altresì, avvallamenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l’opera realizzata non determini interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, eventuali pozzetti e opere accessorie, dovranno rimanere fuori dalle pertinenze fluviali dei 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interessati;
- l’esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell’interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, la data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, ai sensi di quanto stabilito nell’art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese,

i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per un attraversamento dovuto per l'anno in corso (Attraversamenti sotterranei - tipologia 11), ammonta a € 242,88 calcolato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, nel caso di enti pubblici territoriali, il pagamento della cauzione, non è dovuto ai sensi del comma 4bis dell'art 31 del Regolamento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale, nel periodo 2017-2021, dell'importo complessivo di € 1.402,40, determinato ai sensi della DGRT 888/2017;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2022 pari a l'importo complessivo di €. 40,88 pari a 2/12 del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale €.242,88 (euro, duecentoquarantadue/88), pari ad una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale per euro 20,24;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Arezzo n.4612/14 del 10/02/2014 con identificativo n.90 del 10/11/2022);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a *Centria srl*, con sede legale in via Igino Cocchi, 14 nel Comune di Arezzo – C.F. 02166820510, la concessione per la rimozione del gasdotto esistente e la sua sostituzione, con l'attraversamento in sub alveo del Fosso di Quercia (TS45599), in località Pod. Galichino, nel

Comune di Radicofani (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A);

2. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto fino al 31/10/2041;
3. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

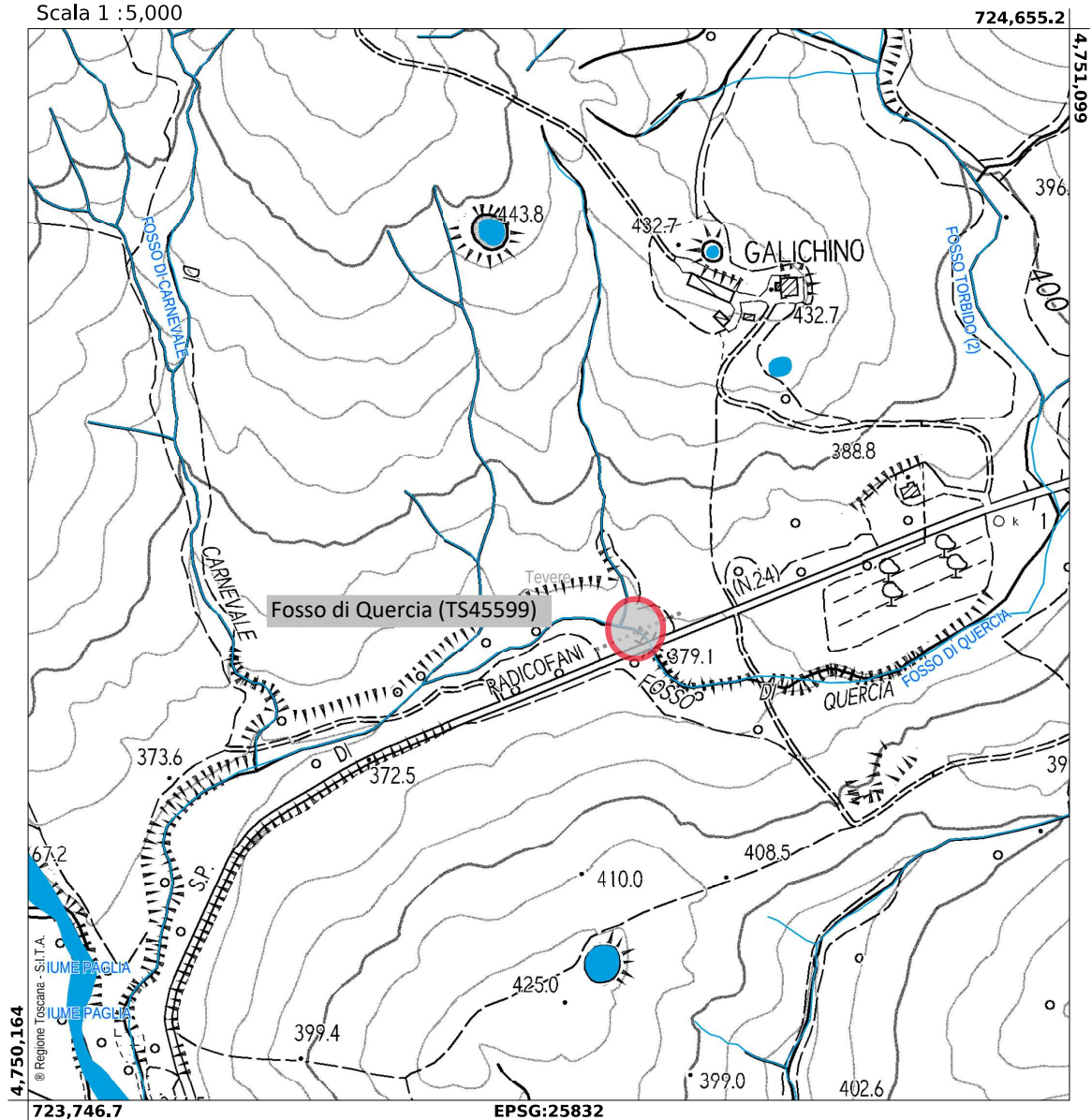
A planimetria
b67e594fdf443d88ea401833a76393a7f06dcd13b06fbce68c1c7dad3707788



Regione Toscana

**ALLEGATO - A -**

Scala 1 : 5,000



Pratica SiDIT n°4074 – 5809 del 2022. Concessione per la rimozione del gasdotto esistente e la sua sostituzione, con l'attraversamento in sub alveo del Fosso di Quercia (TS45599), in località Pod. Galichino, nel Comune di Radicofani (SI) – cod. loc. 2399 O.I.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23269 - Data adozione: 24/11/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex 25066/2014). Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22983 del 28/12/2021, per la derivazione di acqua pubblica superficiale, per uso agricolo e privato, dal fiume Orcia, in località Pod. Poggio Antonio - frazione di Montenero, nel comune di Castel del Piano (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026167

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n. 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017”;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”.

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 26/07/2022 n. 297329 presentata dal Sig. Georg Barth, come identificato nell’allegato presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, per uso agricolo e privato, dal fiume Orcia, in località Pod. Poggio Antonio – frazione di Montenero, nel comune di Castel del Piano (GR), rilasciata con Decreto n. 22983 del 28/12/2021 dalla Regione Toscana alla Sig.ra Christine Lake - Pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex 25066/2014);

PRESO ATTO CHE

- il Sig. Georg Barth risulta proprietario dei terreni sui quali insiste la concessione, in parola a seguito di atto di compravendita stipulato con la Sig.ra Christine Lake, precedente proprietaria ;
- il richiedente ha dichiarato, in merito alle condizioni poste dal Disciplinare relativo alla pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex 25066/2014) ed allegato al Decreto n. 22983 del 28/12/2021, che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista (portata massima di 5,00 l/sec, portata media di 1,84 l/s);
- il Sig. Georg Barth ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 17/11/2022 il deposito cauzionale stabilito in € 105,00;

CONSIDERATO CHE

- la durata della concessione originaria è stabilita fino al 27/12/2026;
- restano confermate le condizioni di cui al Disciplinare relativo alla pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex 25066/2014) ed allegato al Decreto n. 22983 del 28/12/2021, inclusi il volume annuale richiesto per la derivazione ad uso agricolo e privato di cui alla pratica in oggetto pari a 57.952,80 mc (corrispondente ad una portata media di 1,84 l/sec) e la portata massima pari a 5,00 l/s;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare al Sig. Georg Barth la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, per uso agricolo e privato, dal fiume Orcia, in località Pod. Poggio Antonio – frazione di Montenero nel comune di Castel del Piano (GR), rilasciata con Decreto n. 22983 del 28/12/2021 dalla Regione Toscana alla Sig.ra Christine Lake - Pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex 25066/2014);

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, al Sig. Georg Barth, come identificato nell'allegato al presente atto sotto la lettera A , quale parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Decreto n.22983 del 28/12/2021 dalla Regione Toscana alla Sig.ra Christine Lake, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Orcia, in località Pod. Poggio Antonio – frazione di Montenero, nel comune di Castel del Piano (GR) - Pratica SIDIT n. 118690/2020 (ex 25066/2014);
2. di stabilire che il Sig. Georg Barth subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, rilasciata dalla Regione Toscana con con Decreto n. 22983 del 28/12/2021 e relativo Disciplinare;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,00 (cinquevirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 1,84 (unovirgolaottantaquattro) litri al secondo e per un volume massimo di 57.952,80 (cinquantasettemilanovecentocinquantaduevirgolaottanta) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 27/12/2026, come da scadenza della concessione rilasciata con Decreto n.22983 del 28/12/2021;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 105,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 17/11/2022 ;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al Decreto n.22983 del 28/12/2021;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati personali

a4aaf8f66d496096e6620d562ba6f48b6d62200e98beddaab831c9c7a2b1e66f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23347 - Data adozione: 25/11/2022

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo Concessione di derivazione di acqua da un pozzo, in località Pian di Rocca nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), individuato catastalmente al Foglio 80 particella 879, per uso agricolo - Pratica SIDIT 110056/20 (ex D10108).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026282

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 12/04/2021 prot. 162164 del Sig. Borghi Mirko, legale rappresentante della Borghi Mirko e Simoni Gigliola Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati disciplinare allegato), con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 4188 del 26/11/2008, per la derivazione di acqua pubblica, per uso agricolo, nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Pratica SIDIT 110056/20 (ex D10108);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal Sig. Borghi Mirko in data 12/09/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in località Pian di Rocca, individuato al Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), al Foglio 80, particella 879;
- il volume annuale è di 4.500 (quattromilacinquecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,00 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,14 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Borghi Mirko e Simoni Gigliola Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 4188 del 26/11/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), in località Pian di Rocca, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio 80 particella 879, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 110056/20 (ex D10108);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,00 (due) litri al secondo, una portata media annua di 0,14 (zero virgola quattordici) litri al secondo, per un volume massimo di 4.500 (quattromilacinquecento) metri cubi/anno, per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione
ce1723f36fb5d143da67d4292cb36dd835c570c139482425d29ae100a8b19397



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23349 - Data adozione: 25/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di linea MT mediante T.O.C. con attraversamento in subalveo al fosso di Brusigliano, in Via Bonellina, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4025 (pratica SIDIT n. 2533/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026310

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 28/2020, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione S.p.a. del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Enrico Bulleri, avente ad oggetto “Costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto sotterraneo MT a 15 kV, per miglioramento impianti, da realizzarsi presso Via Bonellina, nel Comune di Pistoia (PT). PRATICA e-dis. n°2499652”, relativa alla posa di un nuovo elettrodotto in subalveo al fosso di Brusigliano e in parallelismo al fosso di Roccon Rosso, acquisita agli atti con prot. 245470 del 15/06/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Iacopo Giusti:

- modulo di domanda;
- relazione tecnico-descrittiva con corografia, planimetria generale, ortofoto, planimetria catastale, sezione trasversale degli attraversamenti, documentazione fotografica;
- dichiarazione del progettista che le opere richieste non sono in contrasto con quanto dettato all’art. 3 comma 5 lettere a), b), c), d) ed e);

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico id 0323900479180808480160013800IT del 15/06/2022 della banca Intesa San Paolo e il pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo virtuale Aut.AdE n.133874/99 per la presentazione dell’istanza e

che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4025 (pratica SIDIT n. 2533/2022, procedimento SIDIT n. 3853/2022);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 Aut.AdE n.133874/99 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla realizzazione di un elettrodotto MT posato mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), lungo Via Bonellina, nel Comune di Pistoia (PT);

- la posa dell'elettrodotto comporta la realizzazione di un attraversamento in subalveo del fosso di Brusigliano con n. 1 cavo e la realizzazione di n.2 attraversamenti in soletta stradale sul fosso di Roccon Rosso, oltre che di un tratto in parallelismo al fosso di Roccon Rosso per circa 650 metri, dei quali circa 615 nella fascia di larghezza di 10 metri nel tratto tombato e circa 35 metri nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del tratto a cielo aperto;

- il cavo sarà posato ad una profondità di almeno due metri rispetto al fondo alveo del fosso di Brusigliano;

- il cavo sarà posato a una distanza di circa 2 metri dal ciglio di sponda nel tratto a cielo aperto e a 2 metri dallo spigolo dello scatolare nel tratto tombato del fosso di Roccon Rosso;

- la presenza dei conduttori sarà segnalata da nastro monitore di plastica;

DATO ATTO che per il tratto del fosso di Roccon Rosso tombato, indicato con i codici MV50024 e MV50026, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021, è in itinere la procedura di esclusione dal reticolo idrografico e che pertanto non si procederà al rilascio delle relative concessioni di attraversamento della linea, provvedendo a recuperare il pagamento degli arretrati a titolo di indennità;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso di Brusigliano, nel tratto indicato con il codice MV50028, e il fosso di Roccon Rosso, nel tratto indicato con i codici MV50024, MV50026 e MV50027, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- le buche di lancio dovranno essere posizionate ad almeno 10 metri di distanza dal ciglio di sponda o laddove presente dal piede d'argine esterno;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione,. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 300,00 con la detrazione del 20% Euro 240,00 (pari a un canone per un attraversamento interrato).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 240,00, per un attraversamento interrato MT (uso 11 Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti - all.A d.g.r. 888/17). Il primo canone, pari a Euro 40,00 per i 2/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per un attraversamento interrato MT a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 240,00, pari ad un canone, con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0001 del 14/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone, per un attraversamento interrato MT, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 40,00, relativamente a 2/12 dell'annualità 2022, con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0002 del 14/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022 per un attraversamento interrato MT, di importo pari ad Euro 20,00, pari al 50% del canone 2022, con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0003 del 14/11/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2017-2021 per 2 attraversamenti interrati esistenti, di importo pari ad Euro 2415,89 con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0004 del 14/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio ad e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legale rappresentante Sig. Enrico Bulleri, della concessione per la realizzazione di linea MT mediante T.O.C. con attraversamento in subalveo al fosso di Brusigliano, in Via Bonellina, nel Comune di Pistoia (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23350 - Data adozione: 25/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per utilizzazione di area del demanio idrico in prospicienza del torrente Limentra di Treppio per posa di n. 2 linee elettriche interrate, di cui una MT e una BT, con rimozione di linea aerea MT, in località Lentula, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT). Pratica 4077 (pratica SIDIT n. 3674/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026313

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Enrico Bulleri, avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti in cavo sotterraneo MT a 15 kV e BT a 230-400 V, nonché demolizione di linee aeree per spostamento impianti, da realizzarsi in località Lentula nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT). Pratica e-dis. N°2518724”, acquisita agli atti con prot. 240525 del 13/06/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Iacopo Giusti:

- modulo di domanda;
- elaborati tecnici dell’intervento, con localizzazione planimetrica della linea oggetto dell’istanza, distanze dal ciglio di sponda, estratto di mappa catastale, sezioni di posa e documentazione fotografica;

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico id 0323900476641302480160013800IT del 13/06/2022 della banca Intesa San Paolo, oltre al pagamento di una marca da bollo virtuale Aut.AdE n.133874/99 da Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4077 (pratica SIDIT n. 3674/2022, procedimento SIDIT n. 5251/2022);

VISTO il pagamento di di una marca da bollo da virtuale Aut.AdE n.133874/99 da Euro 16,00 per la pubblicazione de presente atto;

DATO ATTO che:

- l'intervento prevede la rimozione di una linea MT aerea e la posa in sede stradale di n. 1 cavo MT e n. 1 cavo BT, in località Lentula, su area facente parte del demanio idrico, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT);

- i cavi per la nuova linea MT e per la linea BT saranno interrati entro una tubazione in PVC di diametro rispettivamente 160 mm e 125 mm;

- la presenza della linea interrata sarà segnalata da nastro monitore di plastica, situato sulla sommità dello scavo;

- la tubazione sarà posata eseguendo scavi a cielo aperto a una profondità di almeno 1 m rispetto al manto stradale;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Limentra di Treppio, nel tratto individuato con il codice MV6600, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi della particella n. 758 del foglio di mappa 28 del Comune di Sambuca Pistoiese (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioratoria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato

- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 250,00 con la

detrazione del 20% Euro 200,00 (pari a un canone per l'utilizzo di un'area per pubblica utilità o destinata ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n. 888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 200,00, corrispondente a Euro 250,00 (uso 2.5 all. A d.g.r. 888/17) per l'utilizzo di un'area per pubblica utilità o destinata ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi, con la detrazione del 20%. Il primo canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che le linee oggetto di sostituzione sono esistenti e che il torrente Limentra di Treppio appartiene al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'occupazione dell'area demaniale in prospicenza al torrente Limentra di Treppio, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 200,00, pari a un canone annuo per l'utilizzazione dell'area, con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0001 del 14/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 200,00, per l'utilizzazione dell'area, relativamente all'annualità 2022, con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0002 del 14/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, di importo pari ad Euro 100,00, pari al 50% del canone 2022, con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0003 del 14/11/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2017-2021 per l'utilizzazione dell'area, di importo pari ad Euro 1006,62 con bonifico id 2232133609633162480320303200IT numero item 0004 del 14/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legittimo rappresentante Sig. Enrico Bulleri, di:

1.1 concessione per utilizzazione di area del demanio idrico in prospicienza del torrente Limentra di Treppio, per posa di n. 2 linee elettriche interrate, di cui una MT e una BT, in località Lentula, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT);

1.2 autorizzazione per rimozione di linea aerea MT su area del demanio idrico in prospicienza del torrente Limentra di Treppio, località Lentula, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23372 - Data adozione: 25/11/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 376/2022 (codice locale 3768). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Riparbella (PI). Immobiliare La Casa s.a.s.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026360

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- la D.G.R. n. 40 del 24/01/2017 Indirizzi per la tutela quantitativa e l'ottimale gestione delle risorse idriche della Val di Cecina e nella fascia costiera livornese compresa tra Rosignano e Bibbona;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque pubbliche n. 1068 del 01/01/2018 e ss.mm.ii.;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla GU del 4 gennaio 2022;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 22091 del 20/01/2022, presentata dalla società Immobiliare La Casa s.a.s. C.F. 01446940502 con sede legale in Località Aiuccia nel comune di Riparbella (PI), nella persona del Legale Rappresentante, di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per un quantitativo totale di 2.500 m³/anno, mediante n° 1 pozzo esistenti, su terreni di proprietà della Società Agricola Podernuovo s.n.c., in Comune di Riparbella al foglio di mappa n° 48 part. n. 43, località Aiuccia, ad uso civile, di cui alla pratica Sidit n. 376/2022 (codice locale 3768);

PRESO ATTO della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come risulta dalla relazione d’istruttoria agli atti dell’Ufficio;

CONSIDERATO CHE :

- il concessionario ha corrisposto il canone per l'anno 2022 per l'uso dell'acqua secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalla DGRT n.1035 del 05/08/2019, calcolato a decorrere dal 01/11/2022, pari ad € 46,32 (quarantasei/32) con versamento effettuato con bonifico Banca MPS in data 17/10/2022, sul c/c della Regione Toscana;
- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad € 241,65 (duecentoquarantuno/65), ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo complessiva di € 32,00 (tredadue/00) per n. 2 marche da bollo da € 16,00 a convalida del presente decreto e del disciplinare allegato, con versamento effettuato con bonifico Banca MPS in data 17/10/2022, sul c/c della Regione Toscana;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di Disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 18/11/2022 dalla Sig.ra Annalisa Buzzichelli in qualità di legale rappresentante della società Immobiliare La Casa s.a.s. C.F.01446940502, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto "Allegato A" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni 15(quindici) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 18/11/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società Immobiliare La Casa s.a.s. C.F. 01446940502 con sede legale in Località Aiuccia nel comune di Riparbella (PI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad civile, per un quantitativo massimo complessivo pari a 2.500 (duemilacinquecento) metri cubi annui, da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della Società Agricola Podernuovo s.n.c., in Comune di Riparbella al foglio di mappa n° 48 part. n° 43, di cui alla pratica Sidit n. 376/2022 (codice locale 3768), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 18/11/2022 dalla Sig.ra Annalisa Buzzichelli in qualità di legale rappresentante della società Immobiliare La Casa s.a.s. C.F.01446940502, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto "Allegato A";
3. di fissare la durata della concessione in anni 15(quindici) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Riparbella (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta

inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

7d988e6c14749dd204dad0f182b09482dabefa7f6f569e6545b5cc533686dd11



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23389 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 620/2022 (codice locale n. 3440). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU). TORE di Panattoni Angelo & C. Sas.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026440

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

- Disciplinare di concessione Rep. N.212 del 13/03/2006, sottoscritto presso gli uffici della Provincia di Lucca dalla Ditta Tore di Panattoni Angelo & C. Sas, (approvato con Determina Dirigenziale n.967 del 28/02/2012) con il quale veniva rilasciata la concessione per utilizzo di acque pubbliche mediante un pozzo ad uso civile per un totale di ottanta (80) metri cubi/anni ;

- il Decreto Dirigenziale n.2633 del 28/02/2017 con il quale veniva concesso il rinnovo alla Ditta Tore di Panattoni Angelo & C. Sas con sede legale nel comune di Capannori località Lunata Via dell’Isola 19/21 (C.F./P.IVA 01287920464) la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un (1) pozzo ubicato nel comune di Capannori ed individuato al N.C.T. al FG 67 Particella n.170 per un totale di metri cubi annui ottanta (80);

- l’istanza acquisita al protocollo in data 24/02/2022 n. 73557 presentata dalla Ditta Tore di Panattoni Angelo & C. Sas con sede legale nel comune di Capannori località Lunata Via dell’Isola 19/21 (C.F./P.IVA 01287920464), con la quale viene chiesto il rinnovo della derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Capannori, ad uso civile, alle stesse condizioni del precedente rinnovo;

Considerato che:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario del 02/05/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta Tore di Panattoni Angelo & C. Sas con sede legale nel comune di Capannori località Lunata Via dell'Isola 19/21 (C.F./P.IVA 01287920464), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.620/2022 (codice locale n. 3440), mediante un (1) pozzo nel comune di Capannori individuato al N.C.T. al FG 67 Particella n.170, ad uso civile, per un volume massimo di ottanta (80) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel decreto dirigenziale n.2633 del 28/02/2017 e dalle disposizioni contenenti nel Disciplinare Rep. N.212 del 13/03/2006 (approvato con Determina Dirigenziale n.967 del 28/02/2012) per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 28/02/2022;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. concedere alla Ditta Tore di Panattoni Angelo & C. Sas con sede legale nel comune di Capannori località Lunata Via dell'Isola 19/21 (C.F./P.IVA 01287920464), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.620/2022 (codice locale n. 3440), mediante un (1) pozzo nel comune di Capannori individuato al N.C.T. al FG 67 Particella n.170, ad uso civile, per un volume massimo di ottanta (80) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n.2633 del 28/02/2017 e dalle disposizioni contenenti nel Disciplinare Rep. N.212 del 13/03/2006 (approvato con Determina Dirigenziale n.967 del 28/02/2012);
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 28/02/2022 fino al 28/02/2032;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Capannori (LU);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23409 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/B, (pratica SIDIT n. 4531/2022, procedimento SIDIT n. 6379/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026465

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota prot. n. 78580 del 26/02/2020 con la quale Publiacqua S.p.a. formalizzava la richiesta di riduzione dei canoni ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, a firma del legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, avente ad oggetto: sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d’acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 237079 del giorno 12/06/2019;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 100,00 per gli oneri istruttori e Euro 16,00 per n. 1 marca da bollo ordinaria da apporre virtualmente sul modulo di richiesta, con bollettino di c.c.p. n. 25/062 08 VCYL 0116 del 10/06/2019;

VISTA l’integrazione di Euro 16,00 effettuata con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, per n. 1 marca da bollo da apporre virtualmente sul presente Decreto di Concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. A.Gori;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3169/ A, B, C, D, E, (pratica SIDIT n. 4531/2022, procedimento SIDIT n. 6379/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma del Geom. Carlo Santo Longo:

- dichiarazione progettista;
- R.T Relazione tecnica;
- T.1 Corografia;
- T.2 Planimetria catastale;
- T.3 Planimetria stato attuale;
- T.4 Planimetria stato progetto;
- T.4.1 Planimetria stato progetto area nord;
- T.4.2 Planimetria stato progetto area sud;
- T.5 Documentazione Fotografica;
- T.6 Particolari Attraversamento Fosso Settola;
- T.7 Particolari Attraversamento Torrente Brana;
- T.8 Particolari Attraversamento e Parallelismo Torrente Ombrone.

CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto; si specifica che il presente atto (pratica 3169/B), è riferito all'attraversamento all'interno dell'aiuola posta sul tombino stradale del fosso Settola (MV27780) tra la via Selva e via Marx, con condotta di distribuzione in Acciaio-DN150 rinfiata con cls;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso Settola (MV27780), appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021 e che risulta avere sedime demaniale già dalla mappa d'impianto catastale;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione dovrà essere posizionata all'interno della massicciata sovrastante il tratto coperto del fosso e dovrà essere prestata attenzione a non danneggiare la struttura dell'attraversamento stradale;
- le condotte oggetto di sostituzione e le condotte non più utilizzate, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- eventuali condotte esistenti in subalveo, una volta dismesse, dovranno essere riempite almeno nel tratto sotto il corso d'acqua, con boiaccia di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;

- eventuali pozzetti o armadi dovranno essere posizionati alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua e comunque a distanza non inferiore a 4 m;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano i corsi d'acqua e nella fascia di rispetto idraulica dei corsi d'acqua, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica andrea.gori@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative

vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 240,00 (pari a una annualità del canone con la detrazione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell' Art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 240,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17, con la detrazione del 20%). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione insieme ai canoni a titolo di indennità relativi agli anni 2019, 2020, 2021;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la condotta oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta avere sedime demaniale già dalla mappa d'impianto catastale; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'attraversamento relativo alla condotta in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, per l'importo di euro 240,00 pari a una annualità del canone, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019;
- ha effettuato il pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2019, di importo pari ad euro 480,00 relativamente all'annualità 2020 e 2021 e di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2022, con bonifici di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, 12/07/2022 ed in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 120,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2014-2018 per l'attraversamento esistente, di importo pari ad euro 1.168,06, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, della concessione per la realizzazione e gestione delle seguenti opere:

1.1) attraversamento all'interno dell'aiuola posta sul tombino stradale del fosso Settola (MV27780) tra la via Selva e via Marx, con condotta di distribuzione in Acciaio-DN150 rinfiancata con cls, pratica n. 3169/B;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23410 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotta idrica con attraversamento staffato sul lato di valle del ponte sul torrente Brana (MV22980) in via dei Macelli nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3173, (pratica SIDIT n. 4617/2022, procedimento SIDIT n. 6480/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026469

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota prot. n. 78580 del 26/02/2020 con la quale Publiacqua S.p.a. formalizzava la richiesta di riduzione dei canoni ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, a firma del legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, avente ad oggetto: sostituzione di condotta idrica con attraversamento staffato sul lato di valle del ponte sul torrente Brana (MV22980) in via dei Macelli nel Comune di Pistoia (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 243360 del giorno 18/06/2019;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 132,00 di cui Euro 100,00 per gli oneri istruttori ed Euro 32,00 per n. 2 marche da bollo ordinarie, una da apporre virtualmente sul modulo di richiesta e l’altra sul presente decreto, con bollettino di c.c.p. n. 25/062 08 VCYL 0102 del 14/06/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. A.Gori;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3173, (pratica SIDIT n. 4617/2022, procedimento SIDIT n. 6480/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma del Geom. Antonio Mario Lanza:

- modulo di domanda;
- All.1 – elaborati progettuali;
- dichiarazione del progettista.

CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione di condotta idrica con attraversamento staffato sul lato di valle del ponte sul torrente Brana (MV22980) in via dei Macelli nel Comune di Pistoia (PT); la condotta sarà realizzata in Ghisa DN200 e fissata mediante staffaggio alla soletta sul lato di valle del ponte;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Brana (MV22980), appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021 e che risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- le condotte oggetto di sostituzione e le condotte non più utilizzate, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- eventuali condotte esistenti in subalveo, una volta dismesse, dovranno essere riempite almeno nel tratto sotto il corso d'acqua, con boiacca di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;
- eventuali pozzetti o armadi dovranno essere posizionati alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua e comunque a distanza non inferiore a 4 m;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con c.l.s. o con muratura di pietrame e/o laterizio;
- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano i corsi d'acqua e nella fascia

di rispetto idraulica dei corsi d'acqua, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica andrea.gori@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 240,00 (pari a una annualità del canone con la detrazione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell' Art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 240,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17, con la detrazione del 20%). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione insieme ai canoni a titolo di indennità relativi agli anni 2019, 2020, 2021;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la condotta oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'attraversamento relativo alla condotta in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, per l'importo di euro 240,00 pari a una annualità del canone, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019;
- ha effettuato il pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2019, di importo pari ad euro 480,00 relativamente all'annualità 2020 e 2021 e di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2022, con bonifici di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, 29/07/2022 ed in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 120,00 per l'annualità 2022 pari al 50%

del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 24/10/2022;

- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2014-2018 per l'attraversamento esistente, di importo pari ad euro 1.168,06, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, della concessione per la realizzazione e gestione delle seguenti opere:

1.1) sostituzione di condotta idrica con attraversamento staffato sul lato di valle del ponte sul torrente Brana (MV22980) in via dei Macelli nel Comune di Pistoia (PT); la condotta sarà realizzata in Ghisa DN200 e fissata mediante staffaggio alla soletta sul lato di valle del ponte;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23411 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento del fosso detto della Forraccia, del fosso di Casa Andreani, del fosso del Faldo e del corso d'acqua MV7883, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT). Pratica 3694 (pratica SIDIT n. 4684/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026477

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Open Fiber S.p.A., p. IVA e c.f. n. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale Sig. Marco Gasparini, avente ad oggetto: “Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i. recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Sambuca Pistoiese (Progetto Pistoia), nell’ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Toscana.”, relativa ad attraversamenti sul fosso detto della Forraccia, sul fosso di Casa Andreani, sul fosso del Faldo e sul corso d’acqua MV7883 nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT), acquisita agli atti con prot. 209576 del 12/05/2021, integrata con prot. 398697 del 19/10/2022 a seguito di richiesta di integrazioni con prot. 273301 del 30/06/2021 e con prot. 0386761 del 11/10/2022;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01211065064811 del 14/10/2022 per la presentazione dell’istanza e di Euro 16,00 per un’ulteriore marca da bollo 01211457815014 del 28/07/2022 per la pubblicazione del presente atto, e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3694 (SIDIT - Pratica: 4684/2022; Procedimento: 6552/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- Corografia alla scala 1:10'000, planimetria del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi, sezioni tipo degli attraversamenti previsti e particolari costruttivi relativi alle tipologie di posa del cavo interrato e degli esplosi assonometrici di pozzetti modulari;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa all'estensione della rete della fibra ottica nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT);
- sono previsti complessivi 6 attraversamenti in attraversamento aereo su infrastruttura esistente, di cui 3 sul fosso detto della Forraccia, 1 sul fosso di Casa Andreani, 1 fosso del Faldo e 1 sul corso d'acqua MV7883;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il fosso detto della Forraccia, nel tratto indicato con il codice MV8003, il fosso di Casa Andreani, nel tratto indicato con il codice MV7903, il fosso del Faldo, nel tratto indicato con il codice MV8780 e il corso d'acqua senza nome indicato con il codice MV7883, appartenenti al reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico rappresentate catastalmente al foglio di mappa n. 11 particella 39, foglio n. 15 particella 21, foglio n. 34 particelle 534 e 637 e foglio n. 38 particelle 120 e 156 del Comune di Sambuca Pistoiese (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il cavo aereo dovrà essere posizionato ad un'altezza di almeno 6,00 m sopra le sponde dei corsi d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioratoria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a

rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal

caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.A., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, legale rappresentante Sig. Marco Gasparini, della concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento del fosso detto della Forraccia, del fosso di Casa Andreani, del fosso del Faldo e del corso d'acqua MV7883, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

- la presente concessione è risolta immediatamente tramite revoca, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 dlgs 159/2011.

8. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23442 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 - Domanda di Variante sostanziale a Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI)- Pratica n. 1677 SIDIT 3988/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026233

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori di Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;

VISTO altresì l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;

VISTO infine che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per la il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

CONSIDERATO che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdB e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;

PREMESSO che con decreto n. 6338 del 23.04.2019 veniva rilasciata a favore della società S.I.R.I.O. Lavorazione Conciaria S.r.l. la concessione di acque pubbliche sotterranee per l'uso Produzione beni e servizi e Civile, mediante pozzo posto in Comune di Fucecchio (FI) in terreno individuato al N.C.T. del foglio n. 49 p.la 591;

CHE successivamente, con istanza in data 05.06.2019 prot. n. 228026, la società medesima ha richiesto la variazione del fabbisogno annuo passando da 49.980 a 55.000 mc;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 69 del DPGR 61/R/2016 la variazione richiesta costituisce variante sostanziale;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione della richiesta sull'Albo Pretorio del Comune di Fucecchio dal 12.06.2019 al 27.06.2019;

VISTA la relazione di istruttoria in data 04.09.2019, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare resta pari al fabbisogno annuo di 55.000 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,74 l/s, da destinarsi ad uso Produzione beni e servizi e Civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha versato € 568,35 quale rateo del canone per l'anno 2022, € 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- l'imposta di bollo è stata assolta tramite bonifico di 48 euro del 16.11.2022 sul conto corrente della Regione Toscana IT89O076010280000103157820;
- in data 18.11.2022 ha sottoscritto, nella persona del Rappresentante legale sig. Matteo Bravatà, il nuovo disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la variante alla concessione di acque pubbliche, già assentita con DD decreto n. 6338 del 23.04.2019, in favore della società S.I.R.I.O. Lavorazione conciaria S.r.l., con sede a Fucecchio in via Sardegna, 10/14, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo esistente, ubicato nel Comune di Fucecchio (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 49 p.la 591, per uso Produzione beni e servizi e Civile, per una portata media annua di 1,74 l/s sulla base della quale viene determinato il canone di concessione;

2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2027;
3. di stabilire che la concessione abbia validità fino alla prima scadenza fra i 5 anni dalla data del presente atto e la effettiva disponibilità al concessionario di pari portata dei reflui depurati ed affinati di cui in premessa. Qualora la disponibilità di reflui dovesse coprire solo parzialmente il fabbisogno aziendale, la concessione si intende rilasciata solo per la portata mancante a soddisfare il fabbisogno;
4. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 18.11.2022 dal richiedente a mezzo del titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;
5. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 3410,1
6. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare firmato
d61dfe58fbce5ad98ea4366212eed4023a35dd673ec86476a9dc2691bbd43427

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23444 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile a scopo agricolo sul fosso del Bollacchione, in località Canapale nel Comune di Pistoia (PT), Pratica n. 3934. (SIDIT Pratica: 4167/2022, Procedimento: 5934/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026393

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla Soc. Agricola Vivai Piante di Baronti Stefano e figli S.S., con sede in Via Capanne di Canapale, 10 nel Comune di Pistoia, C.F. 01741260473, a firma del legale rappresentante Andrea Baronti, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile sul fosso del Bollacchione, mediante struttura scatolare prefabbricata, in località Canapale nel Comune di Pistoia (PT), pervenuta tramite il SUAP del Comune di Pistoia ed acquisita agli atti del settore con prot. n. 0293074 del 22/07/2022 e successiva integrazione acquisita con prot. n. 0376231 del 04/10/2022;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il fosso del Bollacchione nel tratto censito con ID MV24903, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che le lavorazioni rientrano negli interventi soggetti alla corresponsione degli oneri ittigenici ai sensi delle Linee Guida approvate con DGRT n. 1636 del 23-12-2019;

DATO ATTO che il richiedente ha reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale ed ha altresì provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:

- Euro 100,00 per oneri istruttori, di cui Euro 75,00 con bonifico presso la banca Alta Toscana Società Cooperativa del 26/10/2021, ed Euro 25,00 con bollettino postale in data 03/10/2022;

- Euro 16,00 per imposta di bollo, tramite marca da bollo cartacea del 28/10/2021 con codice n. 01200510531500, apposta sul modulo di domanda;

- Euro 6,90 per oneri ittigenici, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. 1636/2019, con bonifico della Banca di Cambiano 1884, Identif. End to End BXS55239922020000001808001, effettuato in data 22/11/2022;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi e dall'ing. Ilaria Chiti;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3934 (SIDIT: pratica n. 4167/2022 - procedimento n. 5934/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con PEC acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0293074 del 22/07/2022 e con prot. n. 0376231 del 04/10/2022, e le integrazioni pervenute via PEC acquisite al prot. n. 0429567 del 10/11/2022, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica a firma del geom. Fabrizio Capecechi;
- Integrazione tecnica a firma dell'Ing. Massimiliano Del Bino;
- Relazione idrologica-idraulica a firma del Geol. Pergentino Giovannelli e dell'Ing. Massimiliano Del Bino;
- Relazione geologica redatta dal Geol. Pergentino Giovannelli;
- Corografia;
- Documentazione fotografica;
- Elaborato grafico (planimetria e sezioni in scala 1:25) a firma dell'Ing. Massimiliano Del Bino;

DATO ATTO che:

- l'istanza riguarda la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile sul fosso del Bollacchione, in località Canapale nel Comune di Pistoia, individuata catastalmente al foglio 243, particella 864;
- il progetto prevede la realizzazione dell'attraversamento, mediante la posa di una struttura scatolare prefabbricata costituita da 2 moduli lunghi 2 m ciascuno, con larghezza interna di 4,00 m ed altezza di 2,00 m; per circa 5 m a monte e a valle dell'attraversamento le sponde verranno protette mediante scogliera salvaripa con massi ciclopici cementati; inoltre è previsto un graduale raccordo tra le sponde naturali e lo scatolare;
- l'attraversamento è ad uso privato necessario per collegare due terreni coltivati a vivaio di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che l'attraversamento oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi – agricolo-forestale" rappresentata al punto 4.3 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018, che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 200,00 per l'attraversamento;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO CHE:

- la superficie del bacino sotteso dall'attraversamento è di 0,97 kmq e l'analisi idrologica è stata condotta in modo semplificato dal progettista incaricato, usando formule di letteratura e utilizzando le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica; mediante il metodo razionale e l'uso della formula

empirica di Giandotti-Visentin è stata determinata la portata duecentennale per un evento di durata critica corrispondente al tempo di corrivazione;

- le verifiche idrauliche sono state eseguite in moto permanente con il valore della portata duecentennale per un tratto di circa 160 m, mediante il software Hec-Ras e la geometria è stata ricavata da campagna topografica; i risultati mostrano un franco idraulico di sicurezza di 0,72 m, superiore ad un terzo dell'altezza dello scatolare e superiore a 50 cm, conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti;

- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- le scogliere di raccordo con le sponde esistenti dovranno essere fondate di almeno 1 m sotto la quota dell'alveo;

- non dovranno essere realizzate le protezioni del fondo alveo;

- dovrà essere garantito un graduale raccordo geometrico tra lo scatolare e le sezioni a monte e a valle dell'attraversamento;

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari, atti a prevenire fenomeni di infiltrazione nei punti di giunzione tra i muri esistenti e lo scatolare;

- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.cfr.toscana.it/> oppure al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;

- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde;

- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i

materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904.

- le attività di manutenzione delle opere in oggetto, vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- la luce dello scatolare dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua; il materiale accumulato dovrà prontamente essere rimosso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- il presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto. Le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere anche attraverso la casella di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it, dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica (3934), il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 200,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell' Art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017 modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n.1035 del 05/08/2019, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad € 200,00 (uso 4.3 all.A d.g.r. 888/17). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di un rateo mensile per un importo di € 16,67;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i., della D.G.R.T. 888/2017 e s.m.i., per l'importo di euro 200,00 pari a una annualità del canone, con bonifico della Banca di Cambiano 1884, Identif. End to End BXS55239922020000001805001, effettuato in data 22/11/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone relativamente all'annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i. e della D.G.R.T. 888/2017 e s.m.i., di importo pari ad euro 16,67, nella misura di un dodicesimo, con bonifico della Banca di Cambiano 1884, Identif. End to End BXS55239922020000001806001, effettuato in data 22/11/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971, di importo di € 8,34, pari al 50% del canone, relativamente all'annualità 2022, con bonifico della Banca di Cambiano 1884, Identif. End to End BXS55239922020000001807001, effettuato in data 22/11/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Soc. Agricola Vivai Piante di Baronti Stefano e figli S.S., con sede legale in Via Capanne di Canapale, 10 nel Comune di Pistoia, C.F. 01741260473, della concessione per la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile a scopo agricolo sul fosso del Bollacchione, in località Canapale nel Comune di Pistoia (PT);
2. di autorizzare opere e lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. di dare atto che:
 - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23451 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/D, (pratica SIDIT n. 4546/2022, procedimento SIDIT n. 6397/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026467

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota prot. n. 78580 del 26/02/2020 con la quale Publiacqua S.p.a. formalizzava la richiesta di riduzione dei canoni ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, a firma del legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, avente ad oggetto: sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d’acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 237079 del giorno 12/06/2019;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 100,00 per gli oneri istruttori e Euro 16,00 per n. 1 marca da bollo ordinaria da apporre virtualmente sul modulo di richiesta, con bollettino di c.c.p. n. 25/062 08 VCYL 0116 del 10/06/2019;

VISTA l’integrazione di Euro 16,00 effettuata con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, per n. 1 marca da bollo da apporre virtualmente sul presente Decreto di Concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. A.Gori;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3169/ A, B, C, D, E, (pratica SIDIT n. 4546/2022, procedimento SIDIT n. 6397/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma del Geom. Carlo Santo Longo:

- dichiarazione progettista;
- R.T Relazione tecnica;
- T.1 Corografia;
- T.2 Planimetria catastale;
- T.3 Planimetria stato attuale;
- T.4 Planimetria stato progetto;
- T.4.1 Planimetria stato progetto area nord;
- T.4.2 Planimetria stato progetto area sud;
- T.5 Documentazione Fotografica;
- T.6 Particolari Attraversamento Fosso Settola;
- T.7 Particolari Attraversamento Torrente Brana;
- T.8 Particolari Attraversamento e Parallelismo Torrente Ombrone.

CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto; si specifica che il presente atto (pratica 3169/D), è riferito all'attraversamento staffato sul lato di valle del torrente Brana (MV28102) in via Selva – località Ferruccia, con condotta di distribuzione in Acciaio-DN150 alloggiata all'interno di uno scatolare in acciaio inox;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Brana (MV28102), appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021 e che risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nel corpo arginale di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con un dado in c.l.s. o con scarpa pietrata;
- le condotte oggetto di sostituzione e le condotte non più utilizzate, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- eventuali condotte esistenti in subalveo, una volta dismesse, dovranno essere riempite almeno nel tratto sotto il corso d'acqua, con boiaccia di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;
- eventuali pozzetti o armadi dovranno essere posizionati alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua e comunque a distanza non inferiore a 4 m;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano i corsi d'acqua e nella fascia di rispetto idraulica dei corsi d'acqua, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica andrea.gori@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne

la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 240,00 (pari a una annualità del canone con la detrazione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell' Art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 240,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17, con la detrazione del 20%). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione insieme ai canoni a titolo di indennità relativi agli anni 2019, 2020, 2021;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la condotta oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'attraversamento relativo alla condotta in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, per l'importo di euro 240,00 pari a una annualità del canone, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019;
- ha effettuato il pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2019, di importo pari ad euro 480,00 relativamente all'annualità 2020 e 2021 e di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2022, con bonifici di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, 12/07/2022 ed in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 120,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2014-2018 per l'attraversamento esistente, di importo pari ad euro 1.168,06, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, della concessione per la realizzazione e gestione delle seguenti opere:

1.1) attraversamento staffato sul lato di valle del torrente Brana (MV28102) in via Selva – località Ferruccia, con condotta di distribuzione in Acciaio-DN150 alloggiata all'interno di uno scatolare in acciaio inox, pratica n. 3169/D;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23457 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), località Isole-N.C.T. foglio n. 68 particella n. 110 - Pratica SIDIT 4202-2016 - Loc. 2165 - Procedimento n. 1156/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026149

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO CHE

- con istanza indirizzata alla Provincia di Firenze (prot. n. 130761 del 19/09/2005) la Società Agricola Isole e Olena s.r.l. chiedeva la concessione preferenziale di acque pubbliche per uso agricolo mediante pozzo ubicato nel comune di Barberino Tavarnelle località Isole, NCT foglio 68 particella 110;
- in data 22/3/2021 (prot. 138043/2022) la predetta Società ha chiesto la riattivazione del procedimento (a seguito del trasferimento di funzioni alla Regione Toscana, ex LR 22/2015);
- con nota della Regione Toscana prot. n. 0166572 del 14/04/2021 è stata richiesta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Tavarnelle;
- con nota della società richiedente iscritta al prot. n. 0147504 del 07/04/2022 è pervenuta documentazione integrativa ai fini del prosieguo dell’iter istruttorio relativo alla concessione preferenziale in oggetto;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune Barberino Tavarnelle (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/05/2022 al 07/06/2022 ed è presente nel Registro di Pubblicazione con n. 274/2022, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg e sul B.U.R.T n.21 del 25/05/2022;

DATO ATTO che si è resa necessaria la rettifica dell'avviso di istruttoria, che è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune Barberino Tavarnelle (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/07/2022 al 21/07/2022 ed è presente nel Registro di Pubblicazione con n. 372/2022 sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg e sul B.U.R.T n.27 del 06/07/2022;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, come da art. 48 del DPGR 61/R/2016, è stata effettuata il giorno 26/07/2022 presso la sede del Settore Genio Civile Valdarno Superiore in Firenze, via San Gallo 34/A, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 30/09/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 3.103 mc/anno e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,1 l/s, destinata ad uso agricolo;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 80,38 (pari ad una annualità del canone) a garanzia del pagamento del canone concessorio;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- ha assolto mediante versamento di € 40,00 quale contributo ex art. 7 R.D. 1775/1933 e art. 14 bis DPGR 61/R/2016;
- in data 19/10/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di approvare la concessione di acque pubbliche per uso agricolo in favore della SOCIETÀ AGRICOLA ISOLE E OLENA S.R.L., con sede legale nel comune di Barberino Tavarnelle (FI) in località Isole, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di un pozzo esistente individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 68 particella 110 in località Isole nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), in terreno di proprietà della società richiedente;
2. la concessione è rilasciata fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 19/10/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 80,38;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare firmato
d4ef58e52121fbb5ff948b635a69bbe4caada60fdb1429eae684fa66a7518fa2

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23458 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Cappella, in loc. Loc_ Case Sparse 26 - Sr 222 via Chiantigiana del Comune di Greve in Chianti per l'esecuzione di 9820 - Sostituzione di condotta per allacciamento in Multistrato DN in attraversamento del corso d'acqua. Pratica SiDIT 4540/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026195

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con pec n. 403514 del 18/10/2021 la Società Publiacqua SpA ha comunicato che avrebbe effettuato un intervento d'urgenza per sostituzione di un tratto di condotta idrica in PEAD DN1" in Località Case Sparse, 26 su S.R. 222 ed in attraversamento al Borro della Cappella (MV41304) nel Comune di Greve in Chianti (FI);

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4540/2021, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 448898 del 18-11-2021 presentata da Agostini Cristiano in qualità di Dirigente Responsabile della Società Publiacqua SpA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Patriarchi Andrea, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica contenente:
 1. Documentazione fotografica
 2. Planimetrie
 3. Estratto catastale
 4. Piante sezioni e particolari

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Cappella, loc. Loc_ Case Sparse 26 - Sr 222 via Chiantigiana in Comune di Greve in Chianti, presso la particella Strada SR 222 del Foglio 130 per la realizzazione dell'opera n. 9820 - Sostituzione di condotta per allacciamento in Multistrato DN in attraversamento del corso d'acqua, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5532/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere

considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 242,88 a titolo di primo canone riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Agostini Cristiano in qualità di Dirigente Responsabile della Società Publiacqua SpA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Cappella, loc. Loc_ Case Sparse 26 - Sr 222 via Chiantigiana in Comune di Greve in Chianti, presso la particella Strada SR 222 del Foglio 130 con l'opera n. 9820 - Sostituzione di condotta per allacciamento in Multistrato DN in attraversamento del corso d'acqua;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,04, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it e ingegnerietoscane_esp@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23461 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 68325/2020 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI). Richiedente: "Canaletto S.r.l."

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026490

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0098750 in data 10/03/2022 presentata dal sig. Palmieri Mauro, in qualità di legale rappresentante della società "Canaletto S.r.l.", C.F.: 01273890499, con sede legale in via del Canaletto n. 240, Campo nell'Elba (LI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), ad uso civile;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente ubicato in località Fetovaia nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), su terreno di proprietà della società richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio di mappa n. 41, particella n. 421;

Considerato che la portata annuale totale di 1.750 (millesettecentocinquanta) metri cubi è richiesta ad uso civile per la conduzione delle aree verdi dell'albergo di proprietà (Hotel Montemerlo) e per il lavaggio periodico delle superfici pavimentate esterne dello stesso;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 49/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 14/10/2022 dal sig. Palmieri Mauro, in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022
- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 236,65
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana
IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 06/10/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Canaletto S.r.l.", C.F.: 01273890499 con sede legale in via del Canaletto n. 240, Campo nell'Elba (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), in località Fetovaia, su terreno di proprietà della società richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio di mappa n. 41, particella n. 421, ad uso civile;
2. la portata annuale concessa è di 1.750 (millesettecentocinquanta) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) l/s medi annui;
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente dal richiedente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 236,65;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 62,98;
9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

ed134d9b9a2e39cf19e2fe5788de9116d75880e7c1674fc64503ac7238a4cdbc

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23463 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - conclusione con esito negativo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'ex art. 14 legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, pratica Sidit n. 408757/2020 C.L. n. DC 183/30-1;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026447

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- la L.R. n. 22/2015 e il DGRT n. 122 del 23/02/2016;
- la Legge n. 241/1990;

VISTI:

- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la legge regionale 40/2009;
- il regolamento emanato dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la L.R. 11/11/2016 n. 77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015 e 81/2015”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;

VISTA l’istanza presentata in data 03/08/2022 (prot.n. 307666) dal Sig. Andrei Renzo, i dati identificativi sono indicati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’approvazione della variante alla concessione per poter utilizzare la risorsa anche ad uso potabile, per una portata massima di 0,03 l/s, media annua di 0,02 l/s corrispondente ad un volume complessivo pari a 630,00 mc/annui di cui 120,00 mc ad uso potabile e 300,00 mc ad uso privato da acque superficiali, corredata dai documenti alla stessa allegati;

TENUTO CONTO CHE:

- il Sig. Andrei Renzo è titolare della concessione di piccola derivazione sita in loc. Casciana nel comune di Casola in Lunigiana (MS), ad uso “privato da acque superficiali” per irrigare una superficie di circa 0,60 ha, con una portata massima di 0,03 l/s, in scadenza 17/08/2026;
- le modifiche proposte sono da ritenersi sostanziali ai sensi dell’art. 49 del R.D. 1775/1933 e dell’art. 69 del D.P.G.R. n.61/R/2016, in quanto è previsto l’aumento della quantità d’acqua prelevata e comportano un cambio della sua destinazione passando da un uso “privato da acque superficiali” ad uso “plurimo” (privato da acque superficiali e potabile);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell’avviso della presentazione dell’istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.33 del 17/07/2022, nonché sul sito internet della Regione Toscana nella sezione <http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche> e all’albo pretorio del Comune di Casola in Lunigiana (MS);

VISTE:

- la nota prot. 323430 del 19/08/2022 con cui è stata indetta la Conferenza di servizi ai sensi dell’ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1 legge n. 241/1990;
- la nota prot. 347605 del 12/09/2022 con cui è stata sospesa la conferenza di servizi in attesa delle integrazioni chieste rispettivamente da Arpat -Dipartimento di Massa con nota prot.n.324480 del

22/08/2022 e da Azienda USL Toscana nord ovest- Dipartimento Prevenzione con nota 326152 del 24.08.2022;

- la nota prot. 389772 del 13/10/2022 con cui sono state acquisite le integrazioni;
- la nota prot. 413101 del 28/10/2022 con cui congiuntamente alle integrazioni è stato trasmesso il verbale della locale visita istruttoria svolta il 5/10/2022, ed è stata riavviata la conferenza di servizi;

PRESO ATTO dei seguenti pareri e contributi forniti dagli Enti coinvolti:

- nota prot.0420106 del 04/11/2022 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale esprime parere favorevole (Allegato 1);
- nota di prot.0431827 del 11/11/2022 con cui l'Azienda USL Toscana nord ovest -Dipartimento Prevenzione, subordina il rilascio del "Giudizio di qualità e di idoneità dell'uso dell'acqua destinata al consumo umano", all'esito della conferenza dei servizi, cui dovrà seguire la presentazione dell'istanza specifica, da parte del richiedente (Allegato 2);
- nota prot.0433975 del 14/11/2021 con cui l'ARPAT esprime parere negativo alla derivazione in periodo estivo per uso potabile, e per l'uso irriguo chiede di imporre che, una volta riempita la cisterna di accumulo, sia impedita l'ulteriore derivazione di acqua dal piccolo fosso (Allegato 3);
- nota prot.0441351 del 17/11/2022 con cui GAIA SpA dichiara che la zona è servita da acquedotto in gestione alla stessa, e allo stato attuale, non sono presenti problemi di approvvigionamento della risorsa idrica (Allegato 4);

DATO ATTO che gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, come l'allegato A, sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

TENUTO CONTO del comma 8 dell'art. 4 del Regolamento 61/R/2016: il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente;

RILEVATO che:

- per la variante in oggetto, che prevede l'uso potabile in presenza di rete acquedottistica pubblica, il gestore ha dichiarato che non sussistono problemi tecnici a soddisfare il fabbisogno idrico oggetto della variante stessa;
- dalle motivazioni del dissenso di Arpat, suffragato anche dal contributo di GAIA SpA, l'introduzione della variante proposta alla concessione risulterebbe palesemente in contrasto con la normativa e con il buon regime delle acque;

RITENUTO pertanto che, essendo tali motivazioni non superabili, l'istruttoria risulta improcedibile ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Regolamento 61/R/2016, in quanto emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, e la stessa è quindi rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23 del Dlgs 33/2013;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di concludere con esito negativo la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1 legge n. 241/1990, con nota prot.n.323430 del 19/08/2022, per l'approvazione della variante alla concessione presentata in data 03/08/2022 (prot.n.307666) dal Sig. Andrei Renzo, i dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, per poter utilizzare la risorsa anche ad uso potabile, per una portata massima di 0,03 l/s, media annua di 0,02 l/s corrispondente ad un volume complessivo pari a 630,00 mc/annui di cui 120,00 mc ad uso potabile e 300,00 mc ad uso privato da acque superficiali, corredata dai documenti alla stessa allegati, in quanto dalle motivazioni del dissenso di Arpat, suffragato anche dal contributo di GAIA SpA, l'introduzione della variante proposta alla concessione risulterebbe palesemente in contrasto con la normativa e con il buon regime delle acque, nonché con il comma 8 dell'art.4 del Regolamento 61/R/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Regolamento 61/R/2016, l'istruttoria risulta improcedibile, pratica Sidit n. 408757/2020 C.L. n. DC 183/30-1;

2) di dare atto che gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, come l'allegato A, sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3) di confermare la scadenza della concessione di derivazione intestata al Sig. Andrei Renzo sita in loc. Casciana nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), ad uso "privato da acque superficiali" per irrigare una superficie di circa 0,60 ha, con una portata massima di 0,03 l/s, in scadenza 17/08/2026, pratica Sidit n. 408757/2020 C.L. n. DC 183/30-1;

4) di trasmettere il seguente provvedimento a:

Andrei Renzo, ARPAT- Dipartimento Massa, AUSL n° 1 Toscana Nord-Ovest, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Direzione Ambiente e Energia-Settore Tutela della natura e del mare, GAIA SpA;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

1	<i>pareri</i> 7f102ef8419e98202904daba9f05d063e3392fee48a730982723cb56041d9898
2	<i>parere</i> 616da8edee2514b8994c40e5368f7f6a5f07b0e93d20ff6a00c0d21c3f964b3d
3	<i>parere</i> 70ea79c1b61e02d40bbd2328c0098fe920145168ae423ddaaec02ff0d407a563
4	<i>parere</i> d55398ee72c335796a7896749b43880808aa172c36e04c7fda8ccbda314cb298
A	<i>dati identificativi</i> 9f5a287626fcad577ad292952cae697bfe84b14ce8ef73cfd959d41231777841



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Regione Toscana
Settore Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa
c.a. Ing. Di Carlo
c.a. Geol. Mazzanti
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Pratica di derivazione DC183/30-1 – Istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua superficiale in località Casciana del Comune di Casola in Lunigiana.
Ditta Andrei Renzo - Parere ex art. 7 comma 1bis RD 1775/33.

Con riferimento alla Vostra prot. n. 413101 del 28.10.22 (Ns. prot. 8625 del 28.10.22), con la quale sono state inoltrate le integrazioni trasmesse dalla Ditta e richieste a seguito della Conferenza dei servizi, si comunica quanto segue.

Si prende atto che, secondo quanto indicato nella documentazione progettuale integrativa, l'ubicazione dell'opera di presa risulta sul Fosso del Farneto, affluente del T. Lucido di Equi, e non sul Fosso Dori, affluente del T. Aulella, come precedentemente indicato.

Si conferma comunque il parere già espresso a suo tempo, con l'aggiornamento in merito all'utilizzo ed alle portate richieste, e con la prescrizione che sia garantito il rilascio di almeno un terzo della portata istantanea della sorgente.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Area pianificazione, tutela e governo
della risorsa idrica
Ing. Isabella Bonamini

am/IB
Conferma_Parere_523_Andrei_Casciana_2

AOGRT / AD Prot. 0420106 Data 04/11/2022 ore 11:35 Classifica P.090.050.030.040.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 8749/2022 del 04-11-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PEC adbarno@postacert.toscana.it
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninoseptentrionale.it



Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

Monti, 11.11.2022

A Regione Toscana
Direzione Regionale Difesa
del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana
Nord – Sede di Massa
pec: regionetoscana-postacert.toscana.it

p.c. ARPAT – AREA VASTA COSTA
- Dipartimento di Massa Carrara
- Settore Supporto tecnico
Via del Patriota, 2 – 54100 –
Massa
pec: arpat.protocollo-postacert.toscana.it

Oggetto: Avviso di indizione conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/1990 – forma semplificata modalità asincrona, e Conferenza dei servizi istruttoria ex art. 14, c. 1 legge n° 241/1990. Istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua superficiale in località Casciana del Comune di Casola in Lunigiana (MS).

In merito all'oggetto, valutata la documentazione agli atti, si rappresenta che la scrivente U.F. conferma il parere già espresso con nota Az. USL TNO prot. 954830/GEN/2022 in data 24/08/2022.

Ciò premesso, si resta in attesa di ricevere le determinazioni in merito alla "Istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua superficiale in località Casciana del Comune di Casola in Lunigiana (MS)_ Pratica: DC 183/30-1 (Sidit 408757/2020) Richiedente: ANDREI RENZO, ivi compresa la categorizzazione di tali acque dolci superficiali così come definita dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006), per gli eventuali, successivi atti di competenza.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Il Dirigente Medico

Dott. Sergio Vivaldi

Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione

Settore Supporto Tecnico

Località Casola in Lunigiana e Appiane

Azienda USL Toscana nord ovest



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
 N° 227266-2018-AQ-ITA-ACQ-REDL

Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione

Zona Lunigiana

Dirigente Medico
Dott. Sergio Vivaldi

Piazza Pieve n. 3 loc. Monti
 54016 Licciana Nardi (MS)
 tel. 0187 – 462442 – 462437

EMAIL:
ipnhuni@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana nord ovest
sede legale
 via Cocchi, 7
 56121 - Pisa
 P.IVA: 02198590503

ACCERT/AD P. 11/11/2022 ore 14:45 Classifica P. 030.040.



ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara - Settore Supporto tecnico

Via del Patriota, 2 - 54100 - Massa

N. Prot: Vedi segnatura informatica

cl.: MS.01.37.05/5.1

del 14/11/22

a mezzo: PEC

A Regione Toscana
Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Massa
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

e p.c. A AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
UF IPN Zona Apuane
pec: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Oggetto: contributo per Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona, e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1 legge n. 241/1990. Istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua superficiale in località Casciana del Comune di Casola in Lunigiana (MS). Pratica: DC 183/30-1 (Sidit 408757/2020) - Richiedente: ANDREI RENZO

Riferimenti

In seguito alla richiesta della Regione pervenuta con Protocollo Apat n° 0083703 del 28/10/2022 è stata esaminata la documentazione integrativa allegata alla comunicazione della Regione in merito al procedimento in oggetto.

Istruttoria

Il proponente chiede variante alla concessione di derivazione d'acqua superficiale passando dai circa 300 m³/anno per uso irriguo a circa 420 m³/anno, con l'aggiunta di circa 120 m³/anno per uso potabile e servizi.

I chiarimenti chiesti vengono di seguito riportati con le integrazioni/risposte presentate dal proponente.

- *su quale corso d'acqua ed in quale punto sarà attivata la derivazione*

Il proponente riporta che la derivazione viene attivata "in prossimità" del Torrente Farneto, affluente del Torrente Lucido, viene riportato il mappale.

- *dati sul regime idrico del corso d'acqua derivato (con particolare riferimento alla curva delle portate)*

Si afferma che non sono state effettuate indagini statistiche, ma che "alcune verifiche" avrebbero confermato una portata media di 0,020 l/s e una portata massima di 0,03 l/s (così come riportato nell'istanza).

5 - Stime quantitative relative all'intera unità - periodo di prelievo (per uso di cui portare indicare in relazione al quantitativo riferito a ciascun uso richiesto)

portata massima presumibile di litri/secondo	0,03 LITRI/SEC.
portata media presumibile litri/secondo (riferita all'anno solare)	0,020 LITRI/SEC (PARI A ~ 630 M ³ ANNUO)
per un fabbisogno medio annuo stimabile in m ³	PER USO POTABILE E SERVIZI ~ 420 M ³
	IRRIGUO (3 RES.) ~ 300 M ³
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC	420/630

Pagina 1 di 3

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),

ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione



- *calcolo e modalità di rilascio del DMV*

Il proponente, dopo una dissertazione sull'equazione di Bernoulli, afferma che per gli impianti di portate minime, come quello in oggetto, è preferibile *abbandonare la strada teorica e seguire quella pratica*. Nello specifico inserire sotto il battente una minivalvola regolatrice a lume variabile, senza per altro giungere ad un valore per il DMV.

- *dove avviene l'eventuale restituzione dell'acqua non utilizzata*

Si afferma che l'acqua non utilizzata verrà restituita ad un torrente affluente dell'Aulella.

Nell'istanza si afferma che la parte eccedente il fabbisogno dichiarato verrà restituita "al corso d'acqua" direttamente dal serbatoio esistente a mezzo di un tubo di troppo pieno.

- *come sono misurate le portate e quali sono le portate misurate*

Le portate sono state misurate con un contenitore da un litro e un cronometro.

- *nella "Scheda di utilizzo" si riporta che la tubazione esistente è di 850 m, mentre la nuova sarà di 2250 m: si prega di fornire una spiegazione in merito (verrà effettuata una nuova condotta con prelievo da un diverso corso d'acqua?).*

La tubazione, si riporta nelle osservazioni integrative, era di acciaio rivestito con catrame. Nel corso degli anni successivi per usura e frane alcuni tratti sono stati sostituiti con materiali ad alta densità. Dal momento che il proponente vuole oltre all'uso irriguo, quello potabile, anche i restanti tratti in acciaio dovranno essere sostituiti per essere adattati alle disposizioni igieniche sanitarie.

- *Sebbene non sia di nostra competenza si chiede che sia chiarito il motivo per cui si ipotizza una derivazione ad uso potabile di acque superficiali.*

Non è chiarito.

Conclusioni

L'istanza in oggetto prevede la derivazione ad uso irriguo di esigue quantità d'acqua da un piccolo fosso cui andrebbe aggiunto l'uso potabile. Sembra di capire che l'aumento della quantità d'acqua derivata e la sostituzione, nonché l'allungamento della condotta, siano esclusivamente per l'uso potabile.

Dal punto di vista ambientale, limitandosi a deduzioni su quanto dichiarato, si fa notare che:

1. la portata media del fosso (il cui sistema di valutazione è alquanto discutibile) sarebbe **annualmente** di 630 m³/anno
2. per uso irriguo verrebbero prelevati già 300 m³ circa **nei soli 3 mesi estivi** (presumibilmente quelli con portata minore ai valori medi dichiarati) e quindi il fosso dovrebbe risultare già asciutto o quasi a valle della derivazione in periodo estivo
3. è presumibile che l'abitazione sia servita da acquedotto
4. il desiderio di portare l'acqua da un fosso presso la propria abitazione comporta, si intuisce, l'allungamento della derivazione, nonché la sostituzione di tutta la tubazione (da 800 m a 2 km)
5. il prelievo avviene da un tributario del Fosso Farneto, che va a sua volta nel Lucido, e il troppo pieno verrebbe restituito nell'Aulella, sempre che ci possa essere un troppo pieno se viene concesso l'uso potabile (si presume che l'abitazione abbia la fognatura o almeno un trattamento a piè di utenza per i reflui domestici).

Come già indicato nel precedente contributo, la valutazione di Arpat è relativa alla compatibilità ambientale della derivazione e non può prescindere da una serie di informazioni che sono ben lungi dall'essere presenti in questa istanza.

Si rileva che risulta quantomeno strano a questo ufficio che abitazioni servite da acquedotto, provvedano a rifornirsi autonomamente di acqua ad uso potabile.

Si fa presente inoltre che la classificazione del corso d'acqua cui si accenna nel contributo AUSL, pervenuto in data odierna, non è possibile su un corso d'acqua che non ha neppure un nome (si parla di un tributario del Fosso Farneto) e comporta una procedura ben lungi dal poter essere applicata.

Tutto ciò premesso si esprime parere negativo alla derivazione in periodo estivo per uso potabile; per uso irriguo si chiede di



imporre che, una volta riempita la cisterna di accumulo, sia impedita l'ulteriore derivazione di acqua dal piccolo fosso.

Cordiali Saluti

La Responsabile del Dipartimento
(Dr.ssa Licia Lotti)¹

AOOGRT / AD Prot. 0433975 Data 14/11/2022 ore 12:22 Classifica P.030.020.

¹ documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n.16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.
Sito web: www.gaia-spa.it

Spett.le
Regione Toscana
Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione
Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Massa
Via Democrazia, 17
54100 Massa
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Pc
Spett.le
Autorità Idrica Toscana
Via G. Verdi, 16
50122 Firenze
Pec: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Marina di Carrara
16/11/2022

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona, e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1 legge n. 241/1990. Istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua superficiale in località Casciana del Comune di Casola in Lunigiana (MS)
Pratica: DC 183/30-1 (Sidit 408757/2020) Richiedente: ANDREI RENZO
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E RIAVVIO CONFERENZA DI SERVIZI - invio contributo

In riferimento alla Vs del 28/10/2022 prot. n.413101, pervenuta a questa società in data 31/10/2022, protocollata al n. 82460, con la quale viene comunicata l'integrazione ed il riavvio Conferenza dei Servizi

esaminata la documentazione inviata;

sentiti i nostri responsabili del servizio acquedotto e geologia

con la presene per informare che nella zona in oggetto risultano presenti i servizi in gestione alla scrivente Società e, allo stato attuale, non sono presenti problemi di approvvigionamento della risorsa idrica.

Si allega planimetrie Ns WebGis.

Rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti

Referente
Ing. Alfredo Giunta
Tel. 0585 6461305
Email alfredo.giunta@gaia-spa.it

AG Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali

edizione gennaio 2021

AOGRT / AD Prot. 0441351 Data 17/11/2022 ore 09:25 Classifica P.030.020.



Il Responsabile Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali
Geom. David Marcucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Marcucci". The signature is fluid and cursive, with a prominent initial "D" and a long, sweeping underline.

AOOGRT / AD Prot. 0441351 Data 17/11/2022 ore 09:25 Classifica P.030.020.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23464 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/ A, (pratica SIDIT n. 4511/2022, procedimento SIDIT n. 6352/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026462

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota prot. n. 78580 del 26/02/2020 con la quale Publiacqua S.p.a. formalizzava la richiesta di riduzione dei canoni ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, a firma del legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, avente ad oggetto: sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d’acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 237079 del giorno 12/06/2019;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 100,00 per gli oneri istruttori e Euro 16,00 per n. 1 marca da bollo ordinaria da apporre virtualmente sul modulo di richiesta, con bollettino di c.c.p. n. 25/062 08 VCYL 0116 del 10/06/2019;

VISTA l’integrazione di Euro 16,00 effettuata con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, per n. 1 marca da bollo da apporre virtualmente sul presente Decreto di Concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. A.Gori;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3169/ A, B, C, D, E, (pratica SIDIT n. 4511/2022, procedimento SIDIT n. 6352/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma del Geom. Carlo Santo Longo:

- dichiarazione progettista;
- R.T Relazione tecnica;
- T.1 Corografia;
- T.2 Planimetria catastale;
- T.3 Planimetria stato attuale;
- T.4 Planimetria stato progetto;
- T.4.1 Planimetria stato progetto area nord;
- T.4.2 Planimetria stato progetto area sud;
- T.5 Documentazione Fotografica;
- T.6 Particolari Attraversamento Fosso Settola;
- T.7 Particolari Attraversamento Torrente Brana;
- T.8 Particolari Attraversamento e Parallelismo Torrente Ombrone.

CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto; si specifica che il presente atto (pratica 3169/A), è riferito all'attraversamento all'interno dell'aiuola posta sul tombino stradale del fosso Settola (MV27780) tra la via Selva e via Marx, con condotta di adduzione in Acciaio-DN300 rinfiata con cls; inoltre verrà realizzato un armadio con sfiati in fascia di rispetto del tratto coperto del fosso;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso Settola (MV27780), appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021 e che risulta avere sedime demaniale già dalla mappa d'impianto catastale;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione dovrà essere posizionata all'interno della massicciata sovrastante il tratto coperto del fosso e dovrà essere prestata attenzione a non danneggiare la struttura dell'attraversamento stradale;
- le condotte oggetto di sostituzione e le condotte non più utilizzate, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- eventuali condotte esistenti in subalveo, una volta dismesse, dovranno essere riempite almeno nel tratto sotto il corso d'acqua, con boiaccia di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;

- eventuali pozzetti o armadi dovranno essere posizionati alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua e comunque a distanza non inferiore a 4 m;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano i corsi d'acqua e nella fascia di rispetto idraulica dei corsi d'acqua, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica andrea.gori@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative

vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 240,00 (pari a una annualità del canone con la detrazione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell' Art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 240,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17, con la detrazione del 20%). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione insieme ai canoni a titolo di indennità relativi agli anni 2019, 2020, 2021;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la condotta oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta avere sedime demaniale già dalla mappa d'impianto catastale; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'attraversamento relativo alla condotta in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, per l'importo di euro 240,00 pari a una annualità del canone, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019;
- ha effettuato il pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2019, di importo pari ad euro 480,00 relativamente all'annualità 2020 e 2021 e di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2022, con bonifici di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, 12/07/2022 ed in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 120,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2014-2018 per l'attraversamento esistente, di importo pari ad euro 1.168,06, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, di quanto segue:

1.1) concessione per l'attraversamento all'interno dell'aiuola posta sul tombino stradale del fosso Settola (MV27780) tra la via Selva e via Marx, con condotta di adduzione in Acciaio-DN300 rinfiancata con cls, pratica n. 3169/A;

1.2) autorizzazione per la realizzazione di un armadio con sfiati in fascia di rispetto del tratto coperto del fosso Settola, pratica n. 3169/A;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23465 - Data adozione: 28/11/2022

Oggetto: R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica n. 3169/C, (pratica SIDIT n. 4542/2022, procedimento SIDIT n. 6393/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026466

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota prot. n. 78580 del 26/02/2020 con la quale Publiacqua S.p.a. formalizzava la richiesta di riduzione dei canoni ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, a firma del legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, avente ad oggetto: sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d’acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 237079 del giorno 12/06/2019;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 100,00 per gli oneri istruttori e Euro 16,00 per n. 1 marca da bollo ordinaria da apporre virtualmente sul modulo di richiesta, con bollettino di c.c.p. n. 25/062 08 VCYL 0116 del 10/06/2019;

VISTA l’integrazione di Euro 16,00 effettuata con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, per n. 1 marca da bollo da apporre virtualmente sul presente Decreto di Concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. A.Gori;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3169/ A, B, C, D, E, (pratica SIDIT n. 4542/2022, procedimento SIDIT n. 6393/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma del Geom. Carlo Santo Longo:

- dichiarazione progettista;
- R.T Relazione tecnica;
- T.1 Corografia;
- T.2 Planimetria catastale;
- T.3 Planimetria stato attuale;
- T.4 Planimetria stato progetto;
- T.4.1 Planimetria stato progetto area nord;
- T.4.2 Planimetria stato progetto area sud;
- T.5 Documentazione Fotografica;
- T.6 Particolari Attraversamento Fosso Settola;
- T.7 Particolari Attraversamento Torrente Brana;
- T.8 Particolari Attraversamento e Parallelismo Torrente Ombrone.

CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto; si specifica che il presente atto (pratica 3169/C), è riferito all'attraversamento staffato sul lato di valle del torrente Brana (MV28102) in via Selva – località Ferruccia, con condotta di adduzione in Acciaio-DN300 alloggiata all'interno di uno scatolare in acciaio inox;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Brana (MV28102), appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021 e che risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nel corpo arginale di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con un dado in c.l.s. o con scarpa pietrata;
- le condotte oggetto di sostituzione e le condotte non più utilizzate, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- eventuali condotte esistenti in subalveo, una volta dismesse, dovranno essere riempite almeno nel tratto sotto il corso d'acqua, con boiacca di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;
- eventuali pozzetti o armadi dovranno essere posizionati alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua e comunque a distanza non inferiore a 4 m;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano i corsi d'acqua e nella fascia di rispetto idraulica dei corsi d'acqua, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica andrea.gori@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne

la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 240,00 (pari a una annualità del canone con la detrazione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell' Art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 240,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17, con la detrazione del 20%). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione insieme ai canoni a titolo di indennità relativi agli anni 2019, 2020, 2021;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la condotta oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'attraversamento relativo alla condotta in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, per l'importo di euro 240,00 pari a una annualità del canone, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019;
- ha effettuato il pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2019, di importo pari ad euro 480,00 relativamente all'annualità 2020 e 2021 e di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2022, con bonifici di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, 12/07/2022 ed in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 120,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2014-2018 per l'attraversamento esistente, di importo pari ad euro 1.168,06, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, della concessione per la realizzazione e gestione delle seguenti opere:

1.1) attraversamento staffato sul lato di valle del torrente Brana (MV28102) in via Selva – località Ferruccia, con condotta di adduzione in Acciaio-DN300 alloggiata all'interno di uno scatolare in acciaio inox, pratica n. 3169/C;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23477 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Tevere, in loc. Dagnano del Comune di Pieve Santo Stefano per l'esecuzione di attraversamento in subalveo per posa di nuovo elettrodotto con cavi interrati a 15 kV MT e demolizione linea aerea esistente .Pratica SiDIT 3532/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026150

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3532/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 335950 del 02-09-2022 presentata da Silvestri Massimiliano in qualità di rappresentante legale della E-DISTRIBUZIONE SPA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Biondini Mattia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- corografia (1:25.000);
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su Catastale 1:2000;
- dichiarazione di conformità;
- documentazione fotografica;
- schede tecniche dei componenti da mettere in opera;
- sezione tipo posa cavi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Tevere, loc. Dagnano in Comune di Pieve Santo Stefano, presso la particella del Foglio 119 per la realizzazione dell'opera n. 12240 - attraversamento in subalveo per posa di nuovo elettrodotto con cavi interrati a 15 kV MT e demolizione linea aerea esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il

disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5049/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai

lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente tramite modello F24 (codice tributo: 1552) in data 02/11/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 40,48 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022, corrispondente a due dodicesimi del canone annuale di € 242,88, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 20,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.;
- € 518,45 a titolo di indennità per occupazioni pregresse per il quinquennio antecedente con riferimento alla linea aerea a media tensione esistente oggetto di demolizione, (tratto E-S1), mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Silvestri Massimiliano in qualità di rappresentante legale della E-DISTRIBUZIONE SPA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Tevere, loc. Dagnano in Comune di Pieve Santo Stefano, presso la particella del Foglio 119 con l'opera n. 12240 attraversamento in subalveo per posa di nuovo elettrodotto con cavi interrati a 15 kV MT e demolizione linea aerea esistente ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,04, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23501 - Data adozione: 25/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 583 - SIDIT n. 1056/2020.
Rinnovo Concessione idraulica per scadenza termini inizio lavori, per i lavori di attraversamento con condotta staffata al Ponte Francesconi sul Rio Frigido, in località La Zecca nel Comune di Massa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026250

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTO il Decreto del settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana n. 1444 del 10/02/2017 recante “R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Concessione di un’area appartenente al demanio idrico del Fiume Frigido, in Località La Zecca, nel Comune di Massa (MS), occupata, in proiezione, per la realizzazione del tratto terminale di un nuovo collettore fognario. Richiedente: GAIA S.p.A.”;

CONSIDERATO che con il Decreto suddetto si stabiliva che i lavori dovessero iniziare entro 120 giorni a partire dal 10/02/2017, data di pubblicazione dell’atto sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana;

VISTA la nota inviata alla Regione Toscana Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord dalla Gaia S.p.A, protocollata dall’Ente al n. 0358984 Data 21/09/2022, con la quale viene chiesta una nuova concessione per non aver rispettato i termini indicati al punto 4 delle prescrizioni generali di cui al Decreto Dirigenziale n. 1444 del 10/02/2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che il progetto, la realizzazione dei lavori e le condizioni rimangono invariate;

DATO ATTO CHE- il Richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, tramite bollo virtuale – Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005;

DECRETA

1. DI ACCOGLIERE la richiesta presentata dalla Soc. GAIA S.p.A. ,con sede legale Via Donizzeti 16, Marina di Pietrasanta (LU), C.F. 01966240465 e conseguentemente di prorogare l'inizio delle lavorazioni, autorizzate con Decreto 1444 del 10/02/2017, entro un anno dal presente decreto;
2. DI CONFERMARE le altre condizioni e le prescrizioni precedentemente stabilite con il Decreto suddetto;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. DI NOTIFICARE il presente atto via pec al richiedente;
5. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23509 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: R.D. nr.523/1904, L.R. nr.80/2015 e D.P.G.R. nr.60/R/2016. Concessione per la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto. Pratica 3169/E, (pratica SIDIT n. 4549/2022, procedimento SIDIT n. 6400/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026468

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019 ;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota prot. n. 78580 del 26/02/2020 con la quale Publiacqua S.p.a. formalizzava la richiesta di riduzione dei canoni ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, a firma del legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, avente ad oggetto: sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d’acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 237079 del giorno 12/06/2019;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 100,00 per gli oneri istruttori e Euro 16,00 per n. 1 marca da bollo ordinaria da apporre virtualmente sul modulo di richiesta, con bollettino di c.c.p. n. 25/062 08 VCYL 0116 del 10/06/2019;

VISTA l’integrazione di Euro 16,00 effettuata con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, per n. 1 marca da bollo da apporre virtualmente sul presente Decreto di Concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. A.Gori;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3169/ A, B, C, D, E, (pratica SIDIT n. 4549/2022, procedimento SIDIT n. 6400/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma del Geom. Carlo Santo Longo:

- dichiarazione progettista;
- R.T Relazione tecnica;
- T.1 Corografia;
- T.2 Planimetria catastale;
- T.3 Planimetria stato attuale;
- T.4 Planimetria stato progetto;
- T.4.1 Planimetria stato progetto area nord;
- T.4.2 Planimetria stato progetto area sud;
- T.5 Documentazione Fotografica;
- T.6 Particolari Attraversamento Fosso Settola;
- T.7 Particolari Attraversamento Torrente Brana;
- T.8 Particolari Attraversamento e Parallelismo Torrente Ombrone.

CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione idrica lungo via A. Selva con attraversamenti dei seguenti corsi d'acqua: t. Ombrone, t. Brana e f. Settola, in località Ferruccia, nei Comuni di Agliana e Quarrata (PT), III Lotto; si specifica che il presente atto (pratica 3169/E), è riferito all'attraversamento staffato sul lato di valle del ponte sul torrente Ombrone (MV29586) in via Selva – località Ponte dei Baldi, con condotta di adduzione in GS-DN300 alloggiata all'interno di uno scatolare in acciaio inox; è previsto inoltre un parallelismo della tubazione con la sponda dx del torrente Ombrone per un tratto di circa 60 metri, ad una distanza che va da 4,50 metri a 2,25 metri dal ciglio di sponda;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Ombrone (MV29586), appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021 e che risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nel corpo arginale di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con un dado in c.l.s. o con scarpa pietrata;
- le condotte oggetto di sostituzione e le condotte non più utilizzate, dovranno essere completamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- eventuali condotte esistenti in subalveo, una volta dismesse, dovranno essere riempite almeno nel tratto sotto il corso d'acqua, con boiacca di cemento o analoghi materiali, al fine di prevenire cedimenti e di impedire la costituzione di vie preferenziali per la filtrazione;
- eventuali pozzetti o armadi dovranno essere posizionati alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua e comunque a distanza non inferiore a 4 m;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;
- eseguita la posa in opera della condotta, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano i corsi d'acqua e nella fascia di rispetto idraulica dei corsi d'acqua, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica andrea.gori@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne

la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 240,00 (pari a una annualità del canone con la detrazione del 20%).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell' Art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 240,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17, con la detrazione del 20%). Il primo canone annuo, relativo al 2022, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione insieme ai canoni a titolo di indennità relativi agli anni 2019, 2020, 2021;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che la condotta oggetto di sostituzione è esistente e che il corso d'acqua attraversato risulta essere inserito nell'elenco delle acque pubbliche con R.D. pubblicato sulla G.U.R.d'I. n. 178 del 1913; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l'attraversamento relativo alla condotta in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, per l'importo di euro 240,00 pari a una annualità del canone, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019;
- ha effettuato il pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2019, di importo pari ad euro 480,00 relativamente all'annualità 2020 e 2021 e di importo pari ad euro 240,00 relativamente all'annualità 2022, con bonifici di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019, 12/07/2022 ed in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 120,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 24/10/2022;
- ha effettuato il pagamento a titolo di indennità, dei canoni 2014-2018 per l'attraversamento esistente, di importo pari ad euro 1.168,06, con bonifico di Intesa Sanpaolo Spa in data 05/11/2019.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Publiacqua S.p.a., con sede legale in Firenze in via Villamagna 90/c, codice fiscale n. 05040110487, legale rappresentante Ing. Cristiano Agostini, di quanto segue:

1.1) concessione per attraversamento staffato sul lato di valle del ponte sul torrente Ombrone (MV29586) in via Selva – località Ponte dei Baldi, con condotta di adduzione in GS-DN300 alloggiata all'interno di uno scatolare in acciaio inox, pratica n. 3169/E;

1.2) autorizzazione per il parallelismo della tubazione con la sponda dx del torrente Ombrone per un tratto di circa 60 metri, ad una distanza che va da 4,50 metri a 2,25 metri, pratica n. 3169/E;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23518 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.113835/2020 (ex 26432/2018 D9298) - POZZO 1 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1739 del 15/05/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano (GR), in Loc. Marsiliana - ad uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026644

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 07/02/2018 n. 65988 dalla Bessi Maria Grazia (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1739 del 15/05/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Manciano (GR) - Pratica SIDIT n.113835/2020 (ex 26432/2018 D9298) - POZZO 1.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Bessi Maria Grazia rappresentante legale della Bessi Maria Grazia, in data 25/11/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Marsiliana individuato catastalmente nel Comune di Manciano (GR), al Foglio n.147 particella n.25;
- il volume annuale è di 6.000 (seimila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 10,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,19 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Bessi Maria Grazia (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1739 del 15/05/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano (GR), in Loc. Marsiliana, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.147 particella n.25, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.113835/2020 (ex 26432/2018 D9298) - POZZO 1;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 10,00 (dieci) litri al secondo, una portata media annua di 0,19 (zero virgola diciannove) litri al secondo per un volume massimo di 6.000 (seimila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 15/05/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a16de5b5846af05ba1836b3304edac96511f48fbb8c01d68deb69e43088501ca

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23519 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit 3897/2022. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC43631 e del corso d'acqua TC43630 in via S. Piero e via Meucci nel Comune di Bientina (PI). (AUT_2584132). Richiedente: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026656

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 con cui, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l'istanza presentata da E-distribuzione S.p.A., Zona Livorno-Pisa, Cod.Fisc./PIVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), con Responsabile Federico Selvatici, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0362113 del 23/09/2022 (SIDIT n. 3897/2022), corredata dalla documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati firmati dal geom. Riccardo Gennai iscritto al Collegio dei Geometri al n. 1501:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Dichiarazione di conformità (di cui all'art.5, c.6, D.P.G.R. n. 9/2000);
- Documentazione fotografica;
- Sezione per attraversamento sotterraneo;
- Corografia;
- Planimetria di Progetto;
- Planimetria catastale;
- Estratto aerofotogrammetrico.

VISTO che il progetto prevede la posa di un cavo interrato BT, mediante l'utilizzo della Tecnologia NO-DIG, in attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC43631 e del corso d'acqua TC43630 con cavo isolato BT tripolare in alluminio, con polietilene reticolato;

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell'area appartenente al Demanio Idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto BT interrato, con attraversamento in subalveo dei corsi d'acqua identificati nel reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 nella versione vigente con codice TC43630 e TC43631 (tombato), ubicati nel Comune di Bientina (PI), tra via S. Piero e via Meucci;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore delle condotte dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno 1,50 mt. rispetto all'estradosso inferiore del manufatto esistente;
- l'esecuzione di pozzetti di spinta dovrà essere realizzata ad una distanza non inferiore a mt. 4 dall'estradosso del corso d'acqua tombato;
- eventuali armadietti stradali dovranno essere posizionati a distanza maggiore di mt 10 dal ciglio di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzioni da eseguirsi sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa in opera del cavidotto si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente

apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <https://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <https://www.cfr.toscana.it/>;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura

e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad Euro 480,00 (quattrocentottanta/00) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni

stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 480,00 (quattrocentottanta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A punto 11), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0395015 del 17/10/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 80,00 (ottanta/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 2 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 480,00 (quattrocentottanta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'imposta regionale sulle concessioni di euro 40,00 (quaranta/00 euro)

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 in data 09/11/2022 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, nel Comune di Roma (RM), legale rappresentante Federico Selvatici, della concessione per attraversamento in subalveo del corso d'acqua tombato TC43631 e del corso d'acqua TC43630 in via S. Piero e via Meucci nel Comune di Bientina (PI), (AUT_2584132);
 2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
 4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
 5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
 6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
 7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
 9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.
 10. di trasmettere il presente atto al Richiedente, al Comune di Bientina ed al Consorzio Toscana Costa.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23526 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rettifica Decreto n. 22905 del 22/11/2022. Pratica SiDIT 2724/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026482

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

PREMESSO che in data 22/11/2022 con Decreto Dirigenziale n. 22905, repertoriato con il n. 9402 del 22/11/2022, questa Amministrazione ha rilasciato a e-distribuzione spa ,c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 una concessione demaniale temporanea per l'uso di porzioni di alveo di vari corsi d'acqua ricadenti nei comuni di Sestino (AR) e Badia Tedalda (AR) per la ricostruzione parte in cavo aereo e parte in cavo interrato e l'esercizio di una porzione di elettrodotto aereo a 15kV, in conduttori nudi, denominato "Badia Tedalda";

PRESO ATTO che è stata accertata la sussistenza di un mero errore materiale al punto 4 del dispositivo del decreto sopracitato, riguardante l'importo del canone di concessione, laddove è stato indicato essere pari a € 1.987,50 anziché, come avrebbe dovuto correttamente essere, pari a € 1.463,25, ovvero pari al deposito cauzionale, come indicato in narrativa, computato sulla base di una annualità del canone come dettato dal DPGR 60/R/2016;

CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione procedere senza indugio a rettifica in autotutela del Decreto suddetto, in ossequio al principio di buon andamento e correttezza dell'attività amministrativa.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rettificare il Decreto n. 22905 del 22/11/2022, sostituendo la frase del punto 4 del dispositivo "di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1.987,50", con la corretta frase "...di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1.463,25 ...", lasciando invariate tutte le prescrizioni contenute nel citato decreto;
2. di partecipare il presente Decreto ai medesimi soggetti cui è stato partecipato il Decreto oggetto di rettifica: pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, nonché all'ufficiale rogante per la sua allegazione agli atti del repertorio n. 9402 del 22/11/2022;
3. di dare atto che il presente Decreto ha efficacia retroattiva alla data del Decreto rettificato. Restano valide tutte le condizioni di efficacia proprie di quest'ultimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Francesco PISTONE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23582 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. Pratica Sidit 3751/2022 Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento aereo con elettrodotto MT 15 Kv dei corsi d'acqua Torrente Chiecina e Rio Chicinella in loc. Sorgente Tesorino nel Comune di Montopoli Val d'Arno e del Torrente Chiecina in loc. Vallicelle nel Comune di Palaia e San Miniato (PI). (rif. AUT. 2350692/AC).Richiedente: E- distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026658

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l'istanza presentata da E-distribuzione S.p.A., Zona Livorno-Pisa, Cod.Fisc./P.IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), a firma del procuratore Stagno Daniele, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0242262 del 14/06/2022 (SIDIT n. 3751/2022), corredata dai seguenti elaborati progettuali firmati dall'ing. Papi Gabriele iscritto all'Ordine degli ingegneri di Siena al n. 934:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Dichiarazione di conformità (di cui all'art.5, c.6, D.P.G.R. n. 9/2000);
- Documentazione fotografica;
- Sezione trasversali;
- Corografia scala 1: 10.000;
- Planimetria di Progetto;
- Planimetria catastale;

VISTO che il progetto prevede la posa di un cavo aereo MT 15 Kv, in attraversamento al Torrente Chiecina indicato nelle tavole progettuali come interferenze I2 e I5 in loc. Sorgente Tesorino nel Comune di Montopoli in Val'Arno (PI), oltre ad un altro attraversamento aereo indicato con I8 del Torrente Chiecina in loc. Vallicelle al confine dei Comuni di Palaia e San Miniato (PI);

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell'area appartenente al Demanio Idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto aereo MT 15 Kv con attraversamento nei punti I2, I5 e I8 del corso d'acqua Torrente Chiecina, ubicato nel Comune di Montopoli in Val d'Arno, Palaia e San Miniato (PI);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- in corrispondenza degli attraversamenti il cavo deve essere ad altezza di almeno di 7 metri dalla testa dell'argine o dal ciglio di sponda, misurata su entrambe le sponde del corso d'acqua;
- i sostegni dell'elettrodotto deve essere posto ad una distanza superiore a 4,00 m dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine se presente, se sono in c.a devono essere posti a distanza superiore a 10,00 m;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzioni da eseguirsi sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa in opera del cavidotto si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <https://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <https://www.cfr.toscana.it/>;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque

tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta

fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
 - l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A, punto 1.3), corrisponde ad Euro 319/63 (trecentodiciannove/63) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;
 - nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);
 - l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;
 - il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
 - il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
 - l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
 - il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
 - sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;
- CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;
- SANZIONI:**
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
 - fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 319/63 (trecentodiciannove/63) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A punto 1.3), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0379386 del 05/10/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 79,91 (settantanove/91), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 3 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 319/63 (trecentodiciannove/63), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 in data 09/06/2022 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, nel Comune di Roma (RM), procuratore Stagno Daniele, (SIDIT n. 3751/2022) per attraversamento aereo con elettrodotto MT 15 Kv dei corsi d'acqua Torrente Chiecina e Rio Chicinella in località Sorgente Tesorino nel Comune di Montopoli Val d'Arno (PI) e del Torrente Chiecina in località Vallicelle nel Comune di Palaia e San Miniato (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

10. di trasmettere il presente atto al Richiedente, ai Comuni di Palaia e San Miniato (PI) ed al Consorzio CB 4 Basso Valdarno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23586 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Berigno del Rotone, in loc. Rotone del Comune di Sinalunga per la realizzazione di un guado. Pratica SiDIT 2906/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026655

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2906/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 290181 del 20-07-2022 presentata da Vessichelli Marialuisa in qualità di rappresentante legale della Il Malvone Soc. Agr. a.r.l., c.f. 02303780510, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Campo di Marte, n. 20 e l'allegata documentazione progettuale a firma del richiedente, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Sezione torrente Berigno del Rotone
- Estratto di planimetria catastale 1:2.000

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede: lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Berigno del Rotone, loc. Rotone in Comune di Sinalunga, presso la particella 9 del Foglio 79 per la realizzazione dell'opera n. 11856 realizzazione guado, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4298/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere presente idonea segnaletica che indichi la presenza del guado in entrambi i sensi di marcia, ad una adeguata distanza dagli stessi, e che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;
- dovranno essere installati su entrambe le sponde del Torrente Berigno, idonei dispositivi di interdizione al transito sul guado affinché nessuno, al di fuori dei soggetti individuati e autorizzati dal concessionario, vi possa accedere;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- il concessionario si obbliga ad assumere ex art. 2051 cc, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, adottando tutte le cautele necessarie atte ad evitare danni derivabili a terzi;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni uno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è a conoscenza che il manufatto in attraversamento è soggetto a periodici allagamenti e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che

potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione.

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente

sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01191356213430 del 19/07/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 80,96 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 20,24 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a tre/dodicesimi del canone annuale di € 80,96 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 10,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni uno dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Vessichelli Marialuisa in qualità di rappresentante legale della Il Malvone Soc. Agr. a.r.l., c.f. 02303780510, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Campo di Marte, n. 20 la Concessione per l'occupazione di: porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Berigno del Rotone, loc. Rotone in Comune di Sinalunga, presso la particella 9 del Foglio 79 con l'opera n. 11856 realizzazione guado ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni nove dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 85,68, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec ilmalvone@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23660 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Concessione per lo sfruttamento di acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Fantiscritti - cava Fossalunga (n. 71), ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 189466/2020 C.L. n. PC 1481/23-272).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026408

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022”;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata da Società Apuana Marmi s.r.l., C.F.: 00297570459, con sede in Via Provinciale n. 158, nel Comune di Carrara (MS), protocollata con il n. 239364 del 10/06/2022, con la quale è stata chiesta la concessione per derivare 2.784,00 mc/a di acqua dalla falda sotterranea per uso produzione beni e servizi, in località Fossalunga (cava n. 71) nel Comune di Carrara (MS);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che Società Apuana Marmi s.r.l. ha versato Euro 200,00 in data 08/06/2022 per spese di istruttoria, codice IBAN IT8900760102800001031575820 ed ha effettuato in data 13/09/2022, i versamenti relativi: al canone anno 2022 (rateo mesi settembre/dicembre) pari ad Euro 627,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al deposito cauzionale di Euro 1.881,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018 e al contributo idrografico di Euro 47,02, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 189466/2020 C.L. n. PC 1481/23-272;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Società Apuana Marmi s.r.l., C.F.: 00297570459, con sede nel Comune di Carrara (MS) in Via Provinciale n. 158, lo sfruttamento di acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Fantiscritti – cava Fossalunga (n. 71), ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,00 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.784,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,09 l/s (prat. SIDIT n. 189466/2020 C.L. n. PC 1481/23-272);

Preso atto che il legale rappresentate di Società Apuana Marmi s.r.l., C.F.: 00297570459, ha sottoscritto in data 18/11/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/11/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a: Società Apuana Marmi s.r.l., C.F.: 00297570459, con sede nel Comune di Carrara (MS) Via Provinciale n. 158, lo sfruttamento di acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Fantiscritti – cava Fossalunga (n. 71), ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,00 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.784,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,09 l/s (prat. SIDIT n. 189466/2020 C.L. n. PC 1481/23-272);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentate di Società Apuana Marmi s.r.l.,

C.F.: 00297570459 in data 18/11/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);

3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti indicati al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare
f1081ec9445f51666b32da0cfd7b05b04e8fbffe6a94b4eccc3886c5c988cf6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23662 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.37/1994 - Pratica idraulica n. 3517 - Pratica SIDIT n. 4595/2022. Concessione di un'area appartenente al demanio idrico del Fiume Serchio, con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per la realizzazione di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento Fiume Serchio (TN25748), in località "Colle Aginaia", tra i Comuni di Barga (LU) e Galliciano (LU), a servizio di impianti produttivi, situati nella frazione di Ponte all'Ania nel comune di Barga (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026653

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)”. Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R.n.93 del 27/11/2020 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 alla L.R. 19/2019;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 10632 del 01/06/2022 (ex Pratica n. 3130) questo Settore ha rilasciato alle Società Turicchi S.r.l e Del Debbio S.p.A, l’autorizzazione e concessione per l’uso dell’area appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, di pertinenza del corso d’acqua denominato Fiume Serchio (Cod.TN25748), per la realizzazione di un guado a carattere temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento Fiume Serchio, in località “Colle Aginaia” tra i Comuni di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi situati nella frazione di Ponte all’Ania, nel comune di Barga (LU), per la durata di 120 gg. a decorrere dalla data del decreto di concessione e tale concessione è scaduta in data 29/09/2022;

VISTA l'istanza di rinnovo concessione idraulica presentata dalle richiedenti Società Turicchi S.r.l e Del Debbio S.p.A, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali Biagiotti Laura e Del Debbio Oliviero, i cui dati identificativi sono riportati nell'Allegato A del presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale (di seguito denominati come "Concessionari"), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 0359246 del 21/09/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma dei tecnici Geol. Alessio Biagioni iscritto all'Ordine dei Geologi Provincia di Lucca al n.1161 e Ing. Donatello Canini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1961:

ELENCO ELABORATI

- Relazione tecnica descrittiva Guado Loc. Colle Aginaia;
- Tavola 01 int – Tavola Progetto;
- Rilievo su ortofoto con catastale;
- Rilievo catastale aree demaniali occupate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che a seguito dell'utilizzazione continuativa del guado nelle more del rilascio dell'atto di rinnovo e che si ritiene di accordare un periodo di un anno di concessione il nuovo termine della scadenza della presente concessione è il giorno 30/09/2023;

CONSIDERATO che il guado, per mantenerne la funzionalità necessita di periodiche opere di ricostruzione e manutenzione, a causa delle piene stagionali del Fiume Serchio, questo Settore ha ritenuto opportuno considerare la nuova istanza come richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere di manutenzione e ripristino che si dovessero rendere necessarie per la durata della concessione idraulica, a decorrere dal 30/09/2022 data di scadenza della concessione sopracitata;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata all'istanza il numero di pratica idraulica n. 3517 - pratica SIDIT n. 4595/2022;

DATO ATTO che il progetto redatto dai tecnici Geol. Alessio Biagioni e Ing. Donatello Canini, prevede il ripristino del guado, già in precedenza concessionato, di lunghezza pari a 90,53 m. e l'occupazione di due tratti di area demaniale pari a 59,0 m in sponda sinistra Fiume Serchio e 77,80 m sponda destra Fiume Serchio per un totale di m.227,00 per permettere il collegamento alla viabilità esistente fra la sponda del fiume Serchio, del Comune di Galliciano (mappale 12130 foglio 122) e la sponda del Comune di Barga (mappale 427 foglio 51);

PRESO ATTO che il suddetto guado sarà così configurato:

- Lato "Barga": mediante n. 2 scatolari in cls carrabili di dimensioni 3000x2000 mm, 2 scatolari in cls carrabili di dimensioni 3000x1500 mm ed uno scatolare di dimensioni 1600x1000 mm
- Lato "Galliciano": mediante n. 2 scatolari in cls carrabili di dimensioni 3000x2000 mm, 2 scatolari in cls carrabili di dimensioni 3000x1500 mm ed uno scatolare di dimensioni 1600x1000 mm;
- Area "Centrale Guado": mediante n. 10 scatolari in cls carrabili di dimensioni 1600x1000 mm;
- La viabilità avrà un'ampiezza di 4.00 mt per poter consentire il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto; il fondo sarà realizzato con materiali presenti in luogo ed avrà spessore circa minimo 50 cm, ai quali verrà sovrapposto uno strato di circa minimo 20 cm di misto stabilizzato;
- Per il posizionamento è prevista la riprofilatura del materiale ghiaioso di fondo alveo;

- Saranno inoltre installate n.2 sbarre carrabili manuali che saranno “abbassate” e quindi impediranno il traffico veicolare sul guado ogni qual volta la Regione Toscana diramerà l’allerta di colore gialla per rischio idrogeologico;
- così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assegnata direttamente in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e Concessionario;

CONSIDERATO che:

- le condizioni di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;
- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l’officiosità idraulica delle opere di difesa, presenti nel tratti del corso d’acqua interessato dai lavori;
 - durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
 - tutte le opere provvisorie occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l’alveo del corso d’acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
 - tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
 - al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
 - dovrà essere sempre garantito l’accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d’acqua, condividendo preventivamente con l’ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
 - lavori che in qualsiasi modo interesseranno l’alveo del corso d’acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. (E’ fatto divieto di svolgere lavori in occasione delle piene del corso d’acqua ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale);;
 - i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell’ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
 - divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- Altre:

- i lavori dovranno essere realizzati così come descritti nella relazione e rappresentati negli elaborati grafici presentati dai tecnici Geol. Alessio Biagioni e Ing. Donatello Canini;
- divieto di estrazione ed allontanamento inerti dall'alveo del Fiume Serchio. E' consentito il solo spostamento a monte o a valle del guado;
- sono a carico del concessionario, gli adempimenti per il versamento dei contributi ittogenici di cui alla L.R. 7/2005 da espletare presso il Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare;
- con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n° 7/05 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica" si prescrive: L'intervento dovrà essere realizzato evitando assolutamente di ricoprire buche o anfratti del torrente contenenti fauna ittica e si dovranno evitare per quanto possibile fenomeni di intorbidamento delle acque intensi e/o prolungati;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Le società richiedenti:

- dovranno predisporre un piano operativo per la chiusura del guado in caso di allerta meteo; in ogni caso, ogni qual volta sarà diramata l'allerta di colore GIALLO per rischio idrogeologico e rischio idraulico, l'accesso al guado dovrà essere interdetto;
- dovranno predisporre sia in destra che in sinistra idraulica (inizio area demaniale), una sbarra o altro, in modo da impedire il passaggio ai mezzi non autorizzati;
- l'accesso al guado dovrà essere interdetto in caso di scarsa visibilità (nebbia, forti precipitazioni, ecc) e comunque alla fine di ogni giornata lavorativa e al sopraggiungere del crepuscolo e fino all'alba;
- dovrà essere individuato un responsabile, reperibile h24, che si accerti del rispetto delle prescrizioni operative a cui il presente atto è vincolato, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questo Settore Regionale;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi 12 (dodici), a decorrere dal 30/09/2022 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- la durata della concessione è fissata in mesi 12 (dodici), a decorrere dal 30/09/2022 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese delle società richiedenti;
- le società richiedenti dovranno comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- le società richiedenti, ai fini dell'esecuzione delle opere, sono tenute a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- i concessionari dovranno comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, i Concessionari si obbligano:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

I Concessionari inoltre:

- rimangono le sole ed uniche responsabili agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone, per effetto di quanto concesso/autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- sono obbligate, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale, per effetto della presente concessione/autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- sono tenute alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte dei Concessionari degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale i Concessionari potranno presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 1 (uno) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO CHE il richiedente ha assolto l'imposta di bollo da € 16,00 sull'istanza e versato gli oneri istruttori di € 100,00 mediante bonifico di € 116,00 in data 21/09/2022 sul c/c IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per la tipologia d'uso richiesta - (4.2 Attività produttive Attraversamento con Guado) , determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzazione strumentale di aree del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 1.001,39 (euro milleuno/39);

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 0438430 del 15/11/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 1.001,39 € (euro milleuno/39) quale canone anno 2023 e il versamento di € 500,69 (euro cinquecento/69) quale imposta regionale pari al 50% dell'importo del canone dovuto per l'anno 2023 e di produrre una marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto;

DATO ATTO infine:

- che il richiedente ha provveduto in data 17/11/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.001,39 € (euro milleuno/39) a titolo di canone concessorio anno 2023, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBANIT41X0760102800001031581018;
- € 500,69 (euro cinquecento/69) a titolo di imposta regionale sul canone di concessione anno 2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

- che il richiedente ha versato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) che riporta l' identificativo n. 01201916687967 del 18/11/2022;

DATO ATTO che la concessione avrà la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 30/09/2022 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI ACCORDARE, alle richiedenti Società Turicchi S.r.l e Del Debbio S.p.a, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali Biagiotti Laura e Del Debbio Oliviero, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato a del presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale, la concessione demaniale per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al demanio dello stato - ramo idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato fiume Serchio (cod. TN25748), per la realizzazione di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per l'attraversamento Fiume Serchio, in località "Colle Aginaia", tra i comuni di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi situati nella frazione di Ponte all'Ania, nel comune di Barga (LU);
2. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino del guado esistente ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla pratica idraulica il n. 3517 – pratica SIDIT n. 4595/2022;
3. DI DISPORRE che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle prescrizioni, condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;

4. DI STABILIRE che la concessione è accordata per mesi 12 (dodici) a decorrere dal 30/09/2022 giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente, verso il pagamento del canone demaniale (per l'annualità 2023) pari a € 1.001,39 (euro milleuno/39), secondo quanto riportato al p.to 4.2 dell'allegato a della d.g.r. 888/17 per uso (4.2 a Attraversamento con guado – Attività produttive);
5. DI DARE ATTO che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
 - Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare le lavorazioni;
6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec dei tecnici incaricati;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati anagrafici/fiscali richiedenti

5914d720bc14c8706da0f3d6bb8afd00205462a4ad038bf358446a60b56fa73f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23663 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Subentro nella titolarità della concessione n. 653P, per l'occupazione di area demaniale tramite la demolizione di vecchi fabbricati e ripulitura del corso d'acqua per la realizzazione di opere di urbanizzazione, del rio di Buti in località Gamberaio, Comune di Buggiano - SIDIT_ Pratica: 4748/2022_Procedimento: 6623/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026673

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 68/2016 art. 17 comma 1 punto a), nel quale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970, n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”, in particolare l’art. 5, con cui si conferma la riduzione del 100% dell'imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l'anno 2019;

VISTA la L.R. 93 del 27/11/2020 art.1 con cui si conferma la riduzione del 100% dell'imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l'anno 2020 e ne stabilisce l'aliquota per l'anno 2021 in misura pari al 50% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 articolo 1, comma 2, lettera a);

VISTA la legge regionale 41/2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e aggiornata con D.G.R.T. 1035/19;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza inviata a questo ufficio da parte del Comune di Buggiano, in qualità di proprietario, così come identificato nell'allegato A, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/2022 al n.

184035, al fine di subentrare nella titolarità della concessione per l'occupazione di suolo demaniale rilasciata dalla Provincia di Pistoia alla ditta C.M.S.A. Cooperativa muratori sterratori ed affini, con Autorizzazione n. 49031 del 13/04/2005 pratica n. 653P avente ad oggetto "Demolizione di vecchi fabbricati e ripulitura del corso d'acqua per la realizzazione di opere di urbanizzazione interessanti il Rio di Buti in Comune di Buggiano";

RILEVATO che le opere oggetto d'istanza riguardano il Rio di Buti in un tratto appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021, nel tratto censito con il codice BV205437;

DATO ATTO che le opere oggetto della concessione sono state realizzate a seguito di autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Pistoia, provvedimento n. 49031 e relativa variante del 26/06/2007 prot. 88778;

PRESO ATTO che trattasi di istanza finalizzata al cambio di titolarità di provvedimento di concessione, pertanto attinente alla variazione di elementi meramente amministrativi della concessione in essere;

DATO ATTO che il richiedente è esonerato dal pagamento degli oneri istruttori e dall'apposizione delle marche da bollo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Nannicini Cecilia e che l'istruttoria tecnica della pratica è stata effettuata dall'agr. David Barbieri;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 653P codice SIDIT (Pratica: 4748/2022 - Procedimento: 6623/2022);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dei manufatti oggetto di concessione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate, in conformità al decreto del Direttore della Direzione "Difesa del suolo e Protezione civile" n. 463 del 12/02/2016:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- dovrà essere garantito, in qualsiasi momento, l'accesso alla superficie oggetto di concessione al personale operante per conto dell'Autorità concedente;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per l'efficienza idraulica, anche a seguito di eventi meteorici;
- per le attività di manutenzione straordinaria del manufatto, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;

MANUTENZIONE:

per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di

assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;

- le attività di manutenzione ordinaria sul manufatto in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- tutte le operazioni di manutenzione, venendo realizzate in prossimità di un corpo idrico appartenente al reticolo idrografico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee;

PRESCRIZIONI GENERALI:

la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione inoltrata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della loro esecuzione;

le opere dovranno essere periodicamente ispezionate al fine di accertarsi che non influiscano negativamente sull'assetto dell'alveo;

ogni responsabilità ed onere circa la custodia e le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza delle opere oggetto della presente concessione, sono di competenza e a carico del solo Concessionario;

Il soggetto richiedente inoltre:

si assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del R/60/2016 e s.m.i., rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.

ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI

- il concessionario garantisce l'ispezione periodica dei tratti tombati al fine di garantire la loro pervietà e staticità, oltre ad ispezioni specifiche da eseguirsi ogni qualvolta si siano verificati eventi in grado di generare alterazione della capacità di deflusso del tratto;

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA – CESSAZIONE

La durata della concessione consiste nel periodo che residua rispetto al termine fissato in anni 30 decorrenti dal 13/04/2005, provvedimento n. 49031, rilasciato dalla Provincia di Pistoia e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- esecuzione dei lavori non autorizzati;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e s.m.i., la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a euro 361,28, derivante dall'applicazione della categoria d'uso 3.4 ("Tombature: Pubblica utilità o destinati ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi"-Allegato A della delibera sopra citata) per il tratto tombato (212 metri) e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i;

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

PRESO ATTO della regolarità dei pagamenti per i canoni dal 2016 al 2021 come di seguito verificato:

- versamento del canone di Euro 1.998,00 per le annualità 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, accertato sulla banca dati Sistema tributario della Regione Toscana;

- versamento dell'imposta regionale per l'annualità 2016 di Euro 999,00, accertato sulla banca dati Sistema tributario della Regione Toscana;

- versamento del canone per l'annualità 2018 di Euro 1.998,00, effettuato con bonifico bancario presso Intesa SanPaolo S.P.A (CRO 0122062984013055), in data 29/06/2022, causale Canone 2018- Pratica n.653P;

- versamento dell'imposta regionale per l'annualità 2021 di Euro 999,00, accertato sulla banca dati Sistema tributario della Regione Toscana;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Buggiano, meglio identificato nell'Allegato A, il subentro nella titolarità della concessione n. 653P di cui al provvedimento n. 49031 del 13/04/2005 della Provincia di Pistoia, per l'occupazione di area demaniale, tramite la demolizione di vecchi fabbricati e ripulitura del corso d'acqua per la realizzazione di opere di urbanizzazione, del rio di Buti in località Gamberaio, Comune di Buggiano;

2. di disporre che l'utilizzo, gestione e custodia delle superfici demaniali occupate e delle opere siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate nell'atto della Provincia di Pistoia n. 49031 del 13/04/2005 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè non materialmente allegati e alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa, in conformità al decreto del Direttore della Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" n. 463 del 12/02/2016;
3. di determinare la durata della concessione nel periodo che residua rispetto al termine fissato in anni 30 decorrenti dal provvedimento di concessione originario n. 49031 del 13/04/2005 rilasciato dalla Provincia di Pistoia, pari ad anni 13;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa, contenendo il presente atto, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del richiedente è parte integrante del presente decreto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini dell'utilizzo del demanio idrico e di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

63e46e3bddcff7869c3b840b410cab5b9de65fe9a9357adcd722c631729900a9

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23667 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.1801/18 - Proc. 1776/22. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica dal Canale Allacciante Salica Ombrone in località Strada dei Laghi - Roselle nel Comune di Grosseto, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026646

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.19 del 16/04/2019;
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.

VISTA la concessione rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 6774 del 07/05/2019, al Sig. Sabatini Mauro, per derivare acqua pubblica dal Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Strada dei Laghi - Roselle nel comune di Grosseto, per una portata massima di 1,50 l/s, un volume di 16.200 mc/anno ed una portata media annua di 0,51 l/s, per una durata di anni 3 decorrenti dal 07/05/2019 (Pratica n. 1801/2018 Proc. 1874/2018);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 107791 del 15/03/2022, del Sig. Sabatini Mauro (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dal Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Strada dei Laghi - Roselle nel comune di Grosseto, ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 1801/2018 – Proc. 1776/22;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Sabatini Mauro in data 25/11/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo sarà effettuato tramite una pompa mobile da posizionare sulla sponda del corso d'acqua denominato Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Strada dei Laghi - Roselle nel comune di Grosseto, nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza (Coordinate Long. 1675786 – Lat. 4740649 – Gauss-Boaga).
- la ditta richiedente ha chiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 1,5 (unovirgolacinque) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,51 (zerovirgolacinquantuno) litri al secondo, per un volume annuo di 16.200,00 (sedicimiladuecentovirgolazero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di volume annuo e portata media annua;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Sabatini Mauro (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo con variante non sostanziale della Concessione Demaniale Idrica (riduzione del prelievo) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Strada dei Laghi - Roselle nel comune di Grosseto, nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza (Coordinate Long. 1675786 – Lat. 4740649 – Gauss-Boaga).
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,5 (unovirgolacinque) litri al secondo, una portata media annua di 0,03 (zerovirgolazero) litri al secondo, per un volume massimo di 1.000,00 (millevirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Sabatini Mauro in data 25/11/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;
4. di stabilire che la concessione è accordata dal 07/05/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di rinnovo con variante non sostanziale della concessione;

5. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 25/11/2022;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
8. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

1806ec215d88ce0046279ffae4ac061e386ddb6f673fba1fa4b41d67608f540ee

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23669 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3170 - Pratica SIDIT n. 4781/2022. Concessione per attraversamento, per la posa in opera di nuovo elettrodotto staffato, in due punti del Fosso del Pollino TN34409 e del Condotto Pubblico in loc. Saltocchio nel Comune di Lucca e Capannori (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026772

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 n “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017-Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA l’istanza di concessione idraulica presentata dalla società E-distribuzione S.p.A., con sede legale in via Ombrone n.2, Roma - C.F. 05779711000, per la posa in opera di nuovo elettrodotto in attraversamento in due punti (foglio 43 mapp. 802 e foglio 58 mapp.1545) del Fosso del Pollino TN34409 , in Traversa I Via della Croce e in Via della Chiesa di Saltocchio. Inoltre viene concesso l’attraversamento del Condotta Pubblico (foglio 20 mapp.2184) in Via del Fanuccio nel Comune di Capannori (LU), recepita al protocollo regionale al n. 0138504 il 01/04/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del Geom. Fabrizio Pieroni iscritto all’albo dei Geometri di Lucca al n. 1212:

- Piano Tecnico.

- relazione integrativa Prot. 0215327 Data 25/05/2022.

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico per la posa di un nuovo elettrodotto staffato ai ponti esistenti:

- attraversamento (fg. 43 mapple 802) del Fosso del Pollino TN344409 in Via della Croce nel Comune di Lucca (LU);
- attraversamento (fg. 58 mapp.le 1545) del Fosso del Pollino TN34409 in Via della Chiesa di Saltocchio nel Comune di Lucca (LU);
- attraversamento (fg. 20 mapp.2184) del Condotto Pubblico in Via del Fanuccio nel Comune di Capannori (LU);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il n. 3170 – pratica Sidit n. 4781/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio degli attraversamenti esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche la condotta dovrà essere conseguentemente modificata a totale onere del richiedente la concessione

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena

ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 11.0 – attraversamenti sotterranei), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 3 (tre) attraversamenti pari a € 720,00 (euro settecentoventi/00);

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall'Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale; tale imposta regionale è stata istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per l'anno 2022 l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT Prot. 0203103 del 17/05/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) quale rateo canone (8/12) anno 2022, versamento di € 720,00 (euro settecentoventi/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione, € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) per l'imposta regionale anno 2022, versamento di € 321,60 (euro trecentoventuno/60) per spese di registrazione e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il presente Decreto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 14/10/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 720,00 (euro settecentoventi/00) quale deposito cauzionale;
- € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) quale rateo canone (8/12) anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 14/10/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) per l'imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 14/10/2022 ad effettuare il versamento mediante Mod. F24 di € 321,60 (euro trecentoventuno/60) per le spese di registrazione del presente atto;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta tramite mod. F24 in data 14/10/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DECRETA

1. DI RILASCIARE alla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo, di un'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, per la posa in opera di un nuovo elettrodotto staffato ai seguenti ponti esistenti, tutti ubicati in loc. Saltocchio (LU), nei Comuni di Lucca (i primi due) e Capannori (LU):
 - attraversamento (fg. 43 mapple 802) del Fosso del Pollino TN344409 in Via della Croce;
 - attraversamento (fg. 58 mapp.le 1545) del Fosso del Pollino TN344409 in Via della Chiesa di Saltocchio
 - attraversamento (fg. 20 mapp.2184) del Condotto Pubblico in Via del Fanucciocome descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, allegati alla pratica n. 3170 - SIDIT n. 4781/2022;
2. DI AUTORIZZARE la Società E-Distribuzione S.p.A. allo svolgimento dei lavori per la posa in opera per la posa di un nuovo elettrodotto staffato come sopra specificato, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica n. 3170 – SIDIT n. 4781/2022;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 720,00 (Euro settecentoventi/00), salvo rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione ed è soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana;
5. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
6. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione

non possono iniziare i lavori;

7. DI INVIARE il presente atto, tramite pec, alla Società richiedente e al tecnico incaricato;
8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23670 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904. Pratica Sidit 3912/2022. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento aereo dei corsi d'acqua identificati nel reticolo idrografico regionale ex L.R. 79/2012 con i codici TC3958, BOTRO MANDORLAIA TC4028, BOTRO SCORNELLINO TC4026, TC4168 con linea elettrica MT 0,4 kV, in loc. Saline nel Comune di Volterra (PI). (AUT 2589484). Richiedente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026657

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e

riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l'aggiornamento del canone per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l'istanza presentata da E-distribuzione S.p.A., Zona Livorno-Pisa, Cod.Fisc./P.IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), con Responsabile Falomi Mario acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0377704 del 04/10/2022, (SIDIT n. 3912/2022), corredata dalla documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati firmati dal geom. Riccardo Gennai iscritto al Collegio dei Geometri al n. 1501:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Dichiarazione di conformità (di cui all'art.5, c.6, D.P.G.R. n. 9/2000);
- Corografia;
- Planimetria di Progetto degli attraversamenti aerei;
- Planimetria catastale;
- Estratto aerofotogrammetrico.

VISTO che il progetto prevede la posa di un cavo aereo MT 0,4 kV, su n. 15 sostegni in profilo metallico in loc. Saline nel Comune di Volterra;

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell'area appartenente al Demanio Idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto MT 0,4 kV in attraversamento aereo dei corsi d'acqua identificati nel reticolo idrografico regionale, ex L.R. 79/2012, con i codici TC3958, BOTRO MANDORLAIA TC4028, BOTRO SCORNELLINO TC4026, TC4168 in loc. Saline nel Comune di Volterra (PI);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la linea aerea elettrica dovrà essere installata ad una distanza superiore a 7 m dalla testa dell'argine o dal ciglio di sponda;
- i pali di sostegno dovranno essere posti ad una distanza superiore a 4 m dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzioni da eseguirsi sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa in opera del cavidotto si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <https://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <https://www.cfr.toscana.it/>;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque

tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente

ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad Euro 480,00 (quattrocentottanta/00) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 480,00 (quattrocentottanta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A punto 11), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0396253 del 18/10/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 3,64 (tre/64), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 2 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 21/86 (ventuno/86), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'imposta regionale sulle concessioni di euro 1,82 (euro uno/82);

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 in data 09/11/2022 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, nel Comune di Roma (RM), Responsabile Falomi Mario, della concessione per attraversamento aereo di elettrodotto MT 0,4 kV dei corsi d'acqua identificati nel reticolo idrografico regionale,

ex L.R. 79/2012, con i codici TC3958, BOTRO MANDORLAIA TC4028, BOTRO SCORNELLINO TC4026, TC4168 in loc. Saline nel Comune di Volterra (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

10. di trasmettere il presente atto al Richiedente, al Comune di Bientina ed al Consorzio Toscana Costa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23671 - Data adozione: 29/11/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2577096 - Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vingoncello AV31580 - fosso AV31581, fosso AV31593, in loc. La Nave nel Comune di Castiglion Fiorentino per l'esecuzione di 12515 elettrodotto a BT. Pratica SiDIT 3973/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026278

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3973/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 393350 del 17-10-2022 presentata da in qualità di rappresentante legale della E-Distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Chiarenza Mario, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Estratto CTR scala 1:10.000;
- Estratto catastale scala 1:2.000;
- Estratto reticolo idrografico Regione Toscana;
- Estratto topografico e sezione longitudinale;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Vingoncello AV31580, fosso AV3158, fosso AV31593, loc. La Nave in Comune di Castiglion Fiorentino, per la realizzazione dell'opera n. 12515 elettrodotto interrato a BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5672/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimaione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente in maniera virtuale Aut. AdE

n. 133874/99;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 485,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 80,96 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a due/dodicesimi del canone annuale di € 485,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 40,48 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente in qualità di rappresentante legale della E-Distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in comune di Roma, Via Ombrore, n. 2 la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vingoncello AV31580, fosso AV31581 e fosso AV31593, loc. La Nave in Comune di Castiglion Fiorentino, con l'opera n. 12515 elettrodotto interrato a BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 514,08, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23686 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Galluzzo nel Comune di Firenze per attraversamento con canaletta FR 140x140. Pratica SiDIT 3702/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026796

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3702/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 365151 del 26/09/2022 presentata da Bianchi Ernesto in qualità di rappresentante legale della FiberCop Spa, C.F. 11459900962, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri, n. 1 e l'allegata documentazione progettuale a firma Fantozzi Mirko iscritto all'Ordine Ingegneri di L'Aquila, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica sintetica;
- Corografia e Ortofoto scala 1 : 1.000;
- Sezioni tipo e planimetria di tracciato con estratto mappa catastale scala 1 : 1.000;
- Documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Galluzzo nel Comune di Firenze, nei pressi delle particelle 191/335 del Foglio 152/153 per la realizzazione dell'opera n. 12337 - Attraversamento con canaletta FR 140x140, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5293/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della

Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01160383684245 del 10/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Bianchi Ernesto in qualità di rappresentante legale della FiberCop Spa, C.F. 11459900962, con sede legale in Comune di Milano, Via Gaetano Negri , n. 1 la Concessione per l'occupazione di
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Greve, loc. Galluzzo nel Comune di Firenze, nei pressi delle particelle 191/335 del Foglio 152/153 con l'opera n. 12337 - Attraversamento con canaletta FR 140x140;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec aoltoscanaest@pec.telecomitalia.it e tcitaly@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23687 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: Pratica Sidit n. 57516/2022 (codice locale n. 2399) R.D. n. 1775 11/12/1933.
Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee in Comune di San Miniato (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026815

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152;
- la L.R. 20/2006 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento art. 11;
- il regolamento 46/R del 2008 “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- la D.G.R. 1068 del 1/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” come modificata dalla D.G.R. 1035 del 5/8/2019;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato A, primo aggiornamento del dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- la D.G.R. n.1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e ss.mm.ii.;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla GU del 4 gennaio 2022;
- l’istanza presentata dalla ditta Peri Carla (ditta individuale, i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), acquisita al protocollo n. 5199 del 10/01/2022, pratica Sidit n. 57516/2022 (codice locale 2399) di concessione di derivazione di acque pubbliche da n. 1 pozzo, in corrispondenza della particella 204 del foglio 100 del N.T.C. del Comune di San Miniato (PI), ad uso agricolo, per un quantitativo complessivo annuo pari a 2.500 metri cubi corrispondente ad una

portata media di 0,08 litri/secondo;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria è stato ritenuto possibile concedere alla ditta Peri Carla (ditta individuale, i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, in località Balconevisi, nel Comune di San Miniato (PI), da n. 1 pozzo, in corrispondenza della particella 204 del foglio 100 del N.T.C. del Comune di San Miniato (PI);

PRESO ATTO della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema di disciplinare di concessione approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 29/11/2022 dalla Sig.ra Peri Carla, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni 15(quindici) dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO CHE:

- canone per l'anno 2022 per l'uso dell'acqua dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta;
- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad € 78,57 (settantotto/57), le spese d'istruttoria come da attestazioni dei versamenti agli atti, ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo pari a € 32,00 per convalidare il presente decreto e per il Disciplinare di concessione, con versamento effettuato con bonifico bancario in data 29/11/2022, sul c/c della Regione Toscana;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 29/11/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Peri Carla (ditta individuale, i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), acquisita al protocollo n. 5199 del 10/01/2022, pratica Sidit n. 57516/2022 (codice locale 2399) la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, in località Balconevisi, nel Comune di San Miniato (PI), da n. 1 pozzo, in corrispondenza della particella 204 del foglio 100 del del N.T.C. del Comune di San Miniato (PI), ad uso agricolo per elicicoltura e coltivazioni ortaggi, per un quantitativo complessivo annuo pari a 2.500 metri cubi corrispondente ad una portata media di 0,08 litri/secondo alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 29/11/2022 dalla Sig.ra Peri Carla (ditta individuale, i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è

vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto (Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di fissare la durata della concessione di derivazione in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente decreto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Miniato (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente: ditta Peri Carla;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare
d626cae88d86adc87a6625c5a26e7c363958fe615c9f01082d8958b4b3aeccd6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23703 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica Idraulica n°3538, pratica Sidit n°4190/2022.
Concessione idraulica di un' area demaniale sul fiume Serchio (codiceTN23840), nel comune di Galliciano (LU), per realizzare un guado temporaneo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026476

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza inviata dal geom. Roberto Storai per conto di Mondialsabbia Calcestruzzi srl, di seguito denominata “concessionario”, P.IVA/C.F. 01293760466, con sede in località Ponte di Gallicano, nella frazione di Mologno, nel comune di Barga (LU) acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 393397 del 17/10/2022 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- relazione tecnica
- corografia
- documentazione fotografica;

PRESO ATTO che oggetto della concessione è l’uso, a titolo esclusivo e temporaneo, di un’area di 390 mq, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio (codice TN23840), nel comune di Galliciano (LU), identificata catastalmente al foglio 5 mappali 14141, 6948 - Lat: 44,063 - Long: 10,447, sulla quale verrà realizzato un guado, in corrispondenza del Campo Sportivo di Galliciano (LU), per collegare l’impianto di betonaggio della Ditta Mondialsabbia Calcestruzzi srl con il cantiere che sta realizzando il progetto “*Opere di difesa idrogeologica a protezione del campo sportivo S. Toti nel capoluogo di Galliciano*”;

PRESO ATTO che il guado verrà realizzato sfruttando una pista in parte già esistente che permette l'accesso all'alveo e sarà realizzato mediante messa in opera, in corrispondenza dell'acqua, di due tubi in acciaio accoppiati di diametro 1200 mm che consentono il deflusso delle acque, con soprastante materiale arido per fare transitare le botti di calcestruzzo;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il n. 3538 (Sidit 4190/2022);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 sono state verificate dal Tecnico progettista;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- La presente concessione/autorizzazione ha validità 12 mesi, a partire dalla data del presente decreto;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data del presente decreto e terminare entro 6 mesi dal loro inizio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- eventuali autorizzazioni sul taglio di alberature dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati;

PRESCRIZIONI GENERALI

La società richiedente:

- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
- è obbligata, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuta ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuta alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuta a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuta a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- è tenuta a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regolamentazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 12 mesi la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale per l'uso richiesto, secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 245;

RISCONTRATO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di 75€, versati in data 14/10/2022,
- dell'imposta di bollo per l'istanza, con marca da bollo da € 16,00 n°01192054653238 del 05/09/2022,
- dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da € 16,00 n° 01192054652272 del 05/09/2022;
- del canone demaniale di € 240,00, con bonifico bancario del 27/10/2022 intestato a Regione Toscana (IBAN: IT41X0760102800001031581018),
- dell'imposta regionale, per un importo di € 122,50, con bonifico bancario dell' 27/10/2022 intestato a Regione Toscana (IBAN: IT70J0760102800000011899580),
- degli obblighi ittiogenici di € 30,94 versati in data 04/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare, ai soli fini idraulici, a Mondialsabbia Calcestruzzi srl, P.IVA/C.F. 01293760466, con sede in località Ponte di Gallicano, nella frazione di Mologno, nel comune di Barga (LU), la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area di 390 mq, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio (codice TN23840), nel comune di Gallicano (LU), identificata catastalmente al foglio 5 mappali 14141, 6948 - Lat: 44,063 - Long: 10,447, sulla quale verrà realizzato un guado, in corrispondenza del Campo Sportivo di Gallicano (LU);
2. di stabilire che la presente concessione/autorizzazione ha validità 12 mesi, a partire dalla data del presente decreto e che i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi, sempre dalla data del presente decreto e terminare entro 6 mesi dal loro inizio;
3. di disporre che la realizzazione dei lavori sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa;
4. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - la società richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
5. di notificare il presente atto alla società richiedente e al tecnico incaricato;
6. di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23713 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale per scarico acque reflue industriali nel corso d'acqua denominato Torrente Astrone, in Località Astrone, S.P. 19 Chianciano-Sarteano, nel Comune di Chianciano Terme (SI)- Pratica SiDIT 10241/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026877

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. n. 22 del 3/3/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dello scrivente Ufficio risulta la documentazione della Provincia di Siena relativa alla richiesta di "Rinnovo autorizzazione allo scarico acque reflue e acque meteoriche sul Torrente Astrone", della Ditta Elettrika S.n.c. di Cherubini Claudio e C., sul corso d'acqua Torrente Astrone n. 283-Bacino Tevere, in Località Astrone, S.P. 19 Chianciano-Sarteano, nel Comune di Chianciano Terme (SI), Pratica I.D. n. 166360 – Pratica O.I. n. 1711, autorizzata dalla Provincia di Siena con pec prot. n. 166360 del 28/10/2014, e per la quale non risulta titolo concessorio;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4 della stessa legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta:

- scarico acque reflue industriali nel corso d'acqua denominato Torrente Astrone, in Località Astrone, S.P. 19 Chianciano-Sarteano, nel Comune di Chianciano Terme (SI);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0307768 del 03/08/2022 il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore ha trasmesso alla Ditta Elettrika S.n.c. sollecito alla regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, della suddetta occupazione dell'area del demanio idrico, comunicando altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento d'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del

14/11/2022;

PRESO ATTO che la Ditta Elettrika S.n.c. ha comunicato il subentro del Condominio Artigianale Astrone nella titolarità della concessione in oggetto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0359301 del 21/09/2022 la Ditta Condominio Artigianale Astrone, C.F. 90019340521, con sede in Località Astrone nel Comune di Chianciano Terme (SI) - di seguito denominato Concessionario - ha trasmesso per il tramite dell'amministratore incaricato società Studio 2C S.n.c., con sede in via G. di Vittorio n. 3, cap 53042, Comune di Chianciano Terme (SI), la documentazione di autocertificazione per il cambio di titolarità della concessione in oggetto, dalla Ditta Elettrika S.n.c. alla Ditta Condominio Artigianale Astrone;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del sopra citato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

CONSIDERATO che è stata valutata la sussistenza delle condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni presentati all'Ufficio competente e già autorizzati in fase di rilascio della suddetta concessione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- a provvedere, prima del prossimo rinnovo della concessione e previo ottenimento della necessaria autorizzazione, alla regolamentazione delle acque reflue defluenti dallo scarico, fino al Torrente Astrone;
- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area in concessione, oltretutto dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento;
- a prevedere un adeguato piano di manutenzione dell'opera in oggetto, che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente, ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato, che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica dell'opera, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di

ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

Il Concessionario inoltre:

- si dichiara edotto che, a seguito di eventi meteorologici, l'opera in oggetto potrebbe essere soggetta a periodici allagamenti, e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori dell'opera, tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione;
- è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emanati dal Centro Funzionale Regionale, e a provvedere alla sorveglianza dell'opera in oggetto e delle aree circostanti, con particolare attenzione al superamento delle condizioni di sicurezza;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle

prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 Allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 30/12/1971, n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Concessionario ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla Provincia;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0359301 del 21/09/2022 il Concessionario, a mezzo del suddetto amministratore incaricato, ha trasmesso, ai fini del procedimento di autorizzazione idraulica e contestuale concessione di suoli del demanio idrico ai sensi della L.R. 77/2016, l'attestazione dei seguenti pagamenti:

- Euro 460,00 a titolo di canoni non corrisposti di occupazione demaniale per gli anni 2017 e 2019, mediante versamento del 07/09/2022 sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 230,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero (pari a n. 1 annualità riferita al canone di concessione dell'anno 2022), ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, mediante versamento del 07/09/2022 sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 275,00 a titolo di imposte regionali sulle concessioni statali sui beni del demanio idrico - ai sensi dell'art. 1 c. 2 L.R. 2/1971 e s.m.e.i., della L.R. 68/2016, degli art. 12 c. 1 L.R. 57/2017, art. 5 L.R. 74/2018 e art. 1 L.R. 93/2020 - computato nella misura ridotta corrispondente al 50% del canone di concessione, per le annualità 2016 e 2021, mediante versamento del 07/09/2022 sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580;
- Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo sulla concessione, identificativo marca da bollo n. 011911366677432 del 21/09/2022;

PRESO ATTO che con la suddetta nota il Concessionario ha trasmesso anche un elaborato grafico attestante lo stato attuale della rete acque reflue realizzata a monte dello scarico in oggetto;

PRESO ATTO che in data 26/10/2022 il Concessionario, a mezzo del suddetto amministratore incaricato, ha trasmesso la documentazione fotografica attestante lo stato attuale dei luoghi in corrispondenza dello scarico in oggetto;

DATO ATTO che la documentazione del presente procedimento è conservata nel portale RT SiDIT - Sistema Demanio Idrico Toscana, rif. pratica n. 10241/2019, procedimenti n. 10375/2019 e n. 5281/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Ditta Condominio Artigianale Astrone, C.F. 90019340521, con sede in Località Astrone nel Comune di Chianciano Terme (SI), la Concessione porzione di area demaniale per:
 - scarico acque reflue industriali nel corso d'acqua denominato Torrente Astrone, in Località Astrone, S.P. 19 Chianciano-Sarteano, nel Comune di Chianciano Terme (SI);
3. DI DISPORRE che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016, con scadenza al 31/12/2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa, e che il canone di ciascuna concessione è

pari a Euro 289,17 secondo quanto riportato al punto 6.3) dell'Allegato A della D.G.R. 888/2017 e s.m.e.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente atto all'indirizzo pec dell'amministratore incaricato: info@pec.studio2csnc.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23714 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Montepulciano (Si), Località Cervognano, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Siena con Provvedimento Dirigenziale n. 141 del 06/02/2007. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica SIDIT n. 840/2016 (codice locale: RIN001_PC0000956SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026794

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acqua sotterranea relativa a un pozzo ubicato in Loc. Cervognano, contraddistinto al catasto del Comune di Montepulciano (SI) al Foglio n. 104 Particelle n. 366-41, intestata ad Anselmetti Monica Impresa Individuale con sede in Comune di Montepulciano, rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 141 del 06/02/2007 della Provincia di Siena, per una portata di esercizio non superiore a 0,40 l/s, con scadenza fissata al 05/07/2022;

CONSIDERATO che con domanda in data 04/10/2022 al numero protocollo 376785 la richiedente Anselmetti Monica Impresa Individuale con sede in Comune di Montepulciano, P.IVA 00925840522, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica sopra richiamata, ad uso agricolo, per un fabbisogno di 2.989 metri cubi annui;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,095 l/s, per un fabbisogno di 2.989 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 23,82 a titolo di conguaglio della cauzione di € 61,08 già versata a favore della Provincia di Siena con reversale n. 442/2007, ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Anselmetti Monica Impresa Individuale nella persona della titolare Sig.ra Anselmetti Monica ha sottoscritto in data 28/11/2022 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Anselmetti Monica Impresa Individuale, con sede in Comune di Montepulciano, P.IVA 00925840522, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite un pozzo ubicato al Foglio n. 104, Particelle n. 366-41, in Comune di Montepulciano, Località Cervognano, Via Setinaiola, per uso agricolo, per una portata media di 0,095 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Siena con Provvedimento Dirigenziale n. 141 del 06/02/2007, con nuova scadenza fissata al 05/07/2037;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito

nella misura di € 84,90;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Montepulciano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione
de6d385475daf245c9cbf563c2e27c5fed6afa4363da279ade6d1e7494642a0a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23715 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO - derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO BORRATINO mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DEL MATTIOLI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di BAGNO A RIPOLI, al fine di alimentare nei mesi invernali l'invaso denominato Lago Mattioli - Pratica SIDIT n. 4333/22 Proc. 6138/22 (Interna n. 978).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026791

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 28/02/2022 prot. 78963, la Ditta TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO, con derivazione che verrà effettuata in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSCO BORRATINO, mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DEL MATTIOLI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di BAGNO A RIPOLI al foglio di mappa n. 68 particella n. 21 al fine di alimentare nei mesi invernali l'invaso denominato Lago Mattioli;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di BAGNO A RIPOLI per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/09/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 38 del 21/09/2022;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 21/09/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 08/11/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 21.082 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione “PMA” di 0,67 l/s) metri cubi, destinata ad uso AGRICOLO.
- prelievo istantaneo massimo 2,00 l/sec.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 37,51, ha versato €. 100,00 a titolo di oneri istruttori, €. 37,51 quale canone per l'anno 2022, €. 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite bonifico bancario sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

- in data 23/11/2022, il Sig. SARTOR SANDRO in qualità di legale rappresentante della Ditta TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA,, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore della Ditta TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO BORRATINO , mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DEL MATTIOLI, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di BAGNO A RIPOLI al foglio di mappa n. 68 particella n. 21 al fine di alimentare nei mesi invernali l'invaso denominato Lago Mattioli;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 23/11/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022", il canone di concessione è definito in € 37,51;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

29c143f550805d170507a8b37b7ac48beb0ea8b0a9ead38a3e647774a0abf5f3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23719 - Data adozione: 30/11/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del Fiume Arno, loc. Ponte Vespucci in Comune di Firenze con l'opera n. 12029 occupazione area per opere provvisionali e cantierizzazione. Pratica SiDIT 86546/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026804

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 20 del 26/03/2019: Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n.101;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che nell'ambito della messa in sicurezza della pila in dx del Ponte Vespucci, si è reso necessario per il Comune di Firenze realizzare in alveo, in sinistra idraulica del Fiume Arno, alcune opere provvisorie propedeutiche alle lavorazioni previste;

VISTA l'istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0320067 del 16/08/2022 presentata dal Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, c.f. 01307110484, con sede legale in Comune di Firenze, Mannelli, n.119 e l'allegata documentazione progettuale inviata dall'Ing. Rebecchi Cristiano in qualità di RUP dell'intervento e dipendente del Comune di Firenze, costituita dai seguenti elaborati utili, al rilascio della concessione demaniale, in formato digitale:

Elaborati descrittivi:

- Doc.02 – Relazione illustrativa generale
- Doc.03 – Relazione geologica
- Doc.04 – Relazione geotecnica
- Doc.15 – Piano di manutenzione delle strutture
- Doc.16 – Piano di sicurezza e coordinamento

Elaborati grafici:

- S01 - Inquadramento generale
- S02 - Individuazione delle criticità e delle priorità di intervento
- S03 - Individuazione interventi
- S07 - Sistemazione carreggiata - Posizionamento impianti semaforici
- S11 - Bonifica e risanamento appoggi pila destra
- S12 - Mappatura degrado pila destra
- S13 - Ripristino sistema di tiranti pila destra
- S14 - Ripristino sistema di tiranti pila destra – dettagli 1 di 2
- S15 - Ripristino sistema di tiranti pila destra – dettagli 2 di 2
- S16 - Risanamento e consolidamento interno pila destra

- S17 - Progetto rinforzo campata centrale - Piante e sezioni
- S18 - Progetto rinforzo campata centrale - Sezioni trasversali
- S19 - Progetto rinforzo campata centrale - Sezioni trasversali
- S20 - Progetto rinforzo campata centrale - Dettagli ancoraggi cavi 1 di 2
- S21 - Progetto rinforzo campata centrale - Dettagli ancoraggi cavi 2 di 2
- S22 - Risanamento travi di bordo campata centrale e modifica pluviali
- S23 - Layout di cantiere
- S24 - Cantierizzazione in alveo

DATO ATTO che con l'istanza si richiede l'autorizzazione idraulica per la cantierizzazione dei lavori di consolidamento della pila del P. Vespucci, posta in dx idraulica del F.me Arno e la contestuale concessione demaniale per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area demaniale in destra idraulica del Fiume Arno, sottostante e subito a valle del Ponte Vespucci, in Comune di Firenze (opera n. 12029) con opere provvisorie di cantiere necessarie al consolidamento della pila di destra del sopra citato ponte;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta senza procedura in concorrenza in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che: il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua; - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con quanto disposto dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- la recinzione dovrà essere sempre tempestivamente ripulita da ogni tipo di materiale trascinato dalle acque sia esso vegetale che plastiche che si dovesse accatastare per effetto degli innalzamenti idrometrici, così come tempestivamente ripristinati eventuali danneggiamenti della stessa. Tali problematiche potranno essere ridotte, dotando alcuni elementi della recinzione di cerniere alla base dei paletti in modo da consentirne l'abbattimento in modo automatico sotto la spinta delle acque;

- la Direzione Richiedente è obbligata a dare avvio al presidio ed all'eventuale interdizione dell'area in concessione, al determinarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
 - il fiume accenni a mettersi in piena;
 - sulla base dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di monitoraggio meteo idrologico, idraulico, del bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale con allerta di criticità moderata (colore ARANCIONE) o elevata intensità (colore ROSSO);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti. Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Si precisa che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire che la concessione abbia validità di tre anni e potrà essere rinnovata/prorogata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

RITENUTO di non richiedere il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 31 c.4 bis del Regolamento;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto con mandato n. 18573/2022 del 25/10/2022 al versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Tab. A, a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 433,73 a titolo di canone concessorio, corrispondente a 2/12 dodicesimi del canone annuale di € 2.602,40;
- € 216,87 quale maggiorazione imposta regionale, pari al 50% del canone.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di autorizzare l'esecuzione delle opere, oggetto della richiesta, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2) di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di mesi sei dalla data del presente atto;

3) di accordare, al richiedente Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, c.f. 01307110484, con sede legale in Comune di Firenze, Via Mannelli, n.119, la Concessione per l'occupazione di:

- porzione di area demaniale del Fiume Arno, loc. Ponte Vespucci in Comune di Firenze con l'opera n. 12029 occupazione area per opere provvisoriale e cantierizzazione;

4) di stabilire che la concessione abbia durata di anni tre dalla data del presente atto e che il canone di concessione sia pari a € 433,73, secondo quanto riportato al p.to 2.5 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5) di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

8) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23734 - Data adozione: 01/12/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3291, pratica Sidit n. 508/2022. Concessione idraulica di aree demaniali di pertinenza dei corsi d'acqua identificati con i codici BV 6235 e BV 6236 attraversati da un nuovo elettrodotto BT/MT e autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo elettrodotto MT in percorrenza, nella fascia di rispetto di corso d'acqua identificato con il codice BV 6235, lungo la S.P. Vicarese, in Località Ghezzano, nel Comune di San Giuliano Terme (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD026832

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di variante di tracciato inviata da E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, di seguito denominata “concessionario”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n° 240517 del 13/06/2022, avente ad oggetto “*AUT_2380868 variante pratica 3053 decr. dir. 4286/2022. concessione idraulica. Costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti in cavi sotterranei MT a 15 kV e BT a 230-400V con allacciamento e montaggio elettromeccanico di nuova Cabina realizzata dal cliente, nonché posa di nuovo armadio stradale, da realizzarsi in via Provinciale Calcesana e Via L. il Magnifico, in località Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme (PI). PRATICA e-dis. n°2380868*”, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell’ing. Iacopo Giusti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 1235:

- piano tecnico con relazione tecnica descrittiva,
- localizzazione opere su corografia,
- estratto catastale e cartografie varie,

- sezioni attraversamenti,
- documentazione fotografica,
- schede tecniche componenti;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 100,00, con bonifico del 26/05/2022 (IBAN IT89-O076-0102-8000-0103-1575-820)
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l'istanza, mediante bollo virtuale (Aut. AdE n. 133874/99),
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante bollo virtuale (Aut. AdE n. 133874/99);

CONSIDERATO il proprio decreto n. 4286 del 11/03/2022 (Pratica 3053) "*RD 523/1904-L 37/1994-L.R. 41/2018-Pratica n.3053-Pratica Sidit n. 508/2022.Concessione e autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo elettrodotto BT/MT in attraversamento sub alveo e in percorrenza dei corsi d'acqua BV6322 e BV 6235 lungo la S.P. Vicarese in Loc. Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme (PI)*";

PRESO ATTO che, con la presente istanza di variante di tracciato, la Società proponente intende chiedere l'autorizzazione idraulica per la variazione del percorso dell'elettrodotto BT/MT precedentemente autorizzato e concesso con l'atto sopra richiamato;

PRESO ATTO che il nuovo tracciato dell'elettrodotto:

- attraversa il corso d'acqua BV 6236, mediante la posa in opera dei cavidotti posati contemporaneamente alla perforazione con sonda teleguidata (T.O.C.) (interferenza I-1);
- attraversa in sub alveo il corso d'acqua identificato nel Reticolo Idrografico (L.R. 79/2012) con il codice BV 6235 (interferenza I-1.2);
- attraversa nuovamente in subalveo il corso d'acqua identificato nel Reticolo Idrografico (L.R. 79/2012) con il codice BV 6235 (interferenza I-3);
- percorre la S.P. Vicarese in Località Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), ad una profondità di circa m. 1,80 dal piano stradale nella fascia di rispetto di corso d'acqua BV 6235;

DATO ATTO che è quindi necessario procedere con un nuovo atto di autorizzazione e concessione idraulica in sostituzione del Decreto Dirigenziale 4286 del 11/03/2022, che con il presente atto viene annullato;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

PRESO ATTO che:

- l'attraversamento del corso d'acqua BV 6236 (tratto tombato, Interferenza I-1-Fg. 88 nei pressi del mappale 516), avverrà con una linea BT e una linea MT ad una profondità di circa 2,00 m dal fondo alveo del corso d'acqua,
- l'attraversamento del corso d'acqua BV 6235 (tratto tombato, Interferenza I-1.2 Fg. 88 nei pressi dei mapp. 516) avverrà con una linea BT e una linea MT ad una profondità di circa 2,40 m dal fondo alveo del corso d'acqua;
- l'attraversamento del corso d'acqua BV 6235 (tratto tombato, Interferenza I-3 (Fg. 88 nei pressi dei map. 678) avverrà con una linea MT ad una profondità di circa 2,00 m dal fondo alveo del corso d'acqua;

DATO ATTO che per le interferenze I-1 e I-1.2, essendo le due linee posizionate con un'unica perforazione con sonda teleguidata e occupando la stessa sezione, ai fini del calcolo del canone, si è considerato un unico attraversamento per ciascun corso d'acqua;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 per le opere in progetto, sia relativamente a quelle

interferenti con il demanio idrico che per quelle ricadenti nella fascia di rispetto del corso d'acqua BV6235;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3291, pratica SIDIT n. 508/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno a partire dalla data del presente decreto;
 - l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori avrà la durata di 3 anni, a partire alla data del presente decreto;
 - durante l'esecuzione di lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
 - durante l'esecuzione di lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
 - tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
 - tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
 - al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
 - tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità delle opere, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione

dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone demaniale per le interferenze I-1, I-1.2 e I-3 (uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti per lunghezza pari o inf. a 100 m.) è pari a € 300,00 (più rivalutazione Istat) per singolo attraversamento al quale si applica la riduzione 20% (Art.29 c.5 Reg 60/R/2016) e pertanto l'importo dovuto per anno solare è di € 720,00 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT, relativi alla variazione del costo della vita;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto con nota prot. 0354074 del 16/09/2022 il versamento delle seguenti somme, a conguaglio di quelle già versate per la concessione rilasciata con decreto 4286 del 11.03.2022, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0427737 il 10.11.2022:

- € 20,00 quale incremento rateo 7/12 mensilità canone 2022,
- € 240,00 quale incremento deposito cauzionale,
- € 10,00 quale incremento imposta regionale anno 2022,
- € 321,60 di spese di registrazione del decreto, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di annullare il decreto n. 4286 del 11/03/2022 (Pratica 3053) “*RD 523/1904-L 37/1994-L.R. 41/2018-Pratica n.3053-Pratica Sidit n. 508/2022.Concessione e autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo elettrodotto BT/MT in attraversamento sub alveo e in percorrenza dei corsi d'acqua BV6322 e BV 6235 lungo la S.P. Vicarese in Loc. Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme (PI)*”, per le motivazioni espresse in premessa;

2. di rilasciare a E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione delle seguenti aree demaniali:

- l'attraversamento del corso d'acqua BV 6236 (tratto tombato, Interferenza I-1-Fg. 88 nei pressi del mappale 516), avverrà con una linea BT e una linea MT ad una profondità di circa 2,00 m dal fondo alveo del corso d'acqua;
- l'attraversamento del corso d'acqua BV 6235 (tratto tombato, Interferenza I-1.2 Fg. 88 nei pressi dei mapp. 516) avverrà con una linea BT e una linea MT ad una profondità di circa 2,40 m dal fondo alveo del corso d'acqua;
- l'attraversamento del corso d'acqua BV 6235 (tratto tombato, Interferenza I-3 (Fg. 88 nei pressi dei map. 678) avverrà con una linea MT ad una profondità di circa 2,00 m dal fondo alveo del corso d'acqua;

3. di stabilire che la presente concessione ha validità 19 anni, a partire dalla data del presente decreto e che il canone di concessione dovuto per i 3 attraversamenti in subalveo dei sopra menzionati corsi d'acqua è di € 720,00, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4 di dare atto che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016;

5. di disporre che la gestione delle aree demaniali sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, E-Distribuzione S.p.A. all'esecuzione dei lavori per gli attraversamenti e per il tratto di nuovo elettrodotto in percorrenza della fascia di rispetto del corso d'acqua BV6235 come meglio specificato in narrativa e di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

7. di dare atto che il presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di notificare il presente atto a E-Distribuzione S.p.A. ;

9. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, presso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Massa Carrara, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**